



## **M.M. no.39 concernente la modifica del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, allineandolo al modello cantonale.**

**Locarno, 11 giugno 2026**

Al Consiglio Comunale  
**LOCARNO**

Gentile Signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio Municipale, il Municipio sottopone al Consiglio Comunale la proposta di modifica del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, in seguito "*Regolamento*", allineando il documento al modello cantonale. Il presente documento ed il *Regolamento* in questione sono stati elaborati di concerto con l'Ente Autonomo "Locarnese Ente Acqua", in seguito abbreviato in "LEA".

### **Premessa**

Il *Regolamento* costituisce la base contrattuale per la fornitura di acqua potabile. In particolare, esso definisce le modalità di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti, le responsabilità dell'Azienda e le disposizioni tariffali. Il *Regolamento* attualmente in vigore è stato approvato dal Municipio il 30 luglio 1981 e successivamente dall'allora Dipartimento dell'interno il 22 aprile 1986.

Nel 2017, contestualmente al rinnovo delle convenzioni di fornitura e distribuzione d'acqua potabile, tra la Città di Locarno e i Comuni di Losone e Muralto, la Sezione degli Enti Locali (SEL), con comunicazione del 30 giugno 2017, riallacciandosi alla ratifica dei contratti da parte del Consiglio di Stato, richiese, su indicazione dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), l'aggiornamento del *Regolamento*, allineandolo al modello cantonale entro 12 mesi.

Il modello cantonale conta circa 80 articoli ed è indiscutibilmente più completo e contemporaneo rispetto al nostro, che di articoli ne ha 46. Da questo punto di vista, la sua adozione rappresenta un miglioramento per tutte le parti. Tuttavia, diversamente dal nostro *Regolamento*, il modello cantonale prevede un modello tariffale per il calcolo della tassa base meno causale, un'impostazione che il Municipio ha ritenuto sin da subito critica.



Proprio per questo motivo, nell'ambito dell'allineamento al modello cantonale, il Municipio ha ritenuto necessario valutare modalità applicative che, pur rispettando l'impostazione cantonale fondata sul potenziale fornibile, permettano di migliorarne l'equità concreta per l'utenza. Le scelte proposte nel presente Messaggio sono quindi orientate a tutelare il consumatore, evitando che il passaggio a un modello più standardizzato determini effetti sproporzionati o non sufficientemente rappresentativi delle diverse situazioni degli abbonati.

Per questa ragione il Municipio, con lettera del 5 gennaio 2018, richiese ed ottenne una proroga di 12 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2019.

Nel corso del 2018, l'azienda comunale dell'acqua potabile lavorò attivamente al progetto del nuovo *Regolamento*, sia per quanto riguarda il testo, sia per il modello di calcolo della tassa base.

Il 6 maggio 2019, la SEL richiese un aggiornamento al Municipio di Locarno su diversi dossier in via di elaborazione, tra i quali quello del *Regolamento*. La risposta del Municipio venne trasmessa il 3 giugno 2019, specificando che i servizi comunali e cantonali stavano lavorando attivamente sul progetto.

A seguito di problematiche nello sviluppo del modello di calcolo della tassa base, del progetto concernente la trasformazione dell'azienda comunale in ente autonomo, nonché dell'impatto del COVID, il progetto in questione rimase fermo dal 2020 al 2023.

Alla fine del 2023, anche grazie al completamento delle formalità relative alla trasformazione dell'azienda comunale in LEA, si è ripreso a lavorare sul progetto, che abbiamo il piacere di sottoporvi con il presente Messaggio Municipale. Desideriamo inoltre ricordare che la revisione del *Regolamento* è stata richiesta anche dal Consiglio Comunale in occasione del Messaggio Municipale n. 71. Da parte nostra, facciamo presente d'essere in linea con le tempistiche indicate durante la seduta del Consiglio Comunale del [19 febbraio 2024](#) (12-18 mesi).



## Regolamento

Come anticipato nel precedente capitolo, l'attuale *Regolamento* è superato, sia dal profilo tecnico, sia giuridico, la revisione richiesta dalla SEL è pertanto utile e necessaria. Disporre di un modello cantonale, già adottato da circa il 70 % dei comuni, è un vantaggio, in quanto fornisce una base consolidata su cui elaborare le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze specifiche di ogni Comune.

Considerata la solidità del modello cantonale e il divario tra l'attuale *Regolamento* e quello proposto, basato sullo stesso modello, si è deciso di rinunciare al confronto tra gli articoli, ritenendo che tale esercizio sarebbe eccessivamente dispendioso in termini di tempo e non fornirebbe informazioni significative al Consiglio Comunale.

Facendo riferimento alle considerazioni espresse dalla Commissione della Legislazione durante l'audizione del 30 ottobre 2023 sul Messaggio Municipale no. 71, successivamente riprese nel [rapporto commissionale](#) del 22 gennaio 2024, informiamo con piacere che tali suggerimenti sono stati ben recepiti ed integrati nel progetto di *Regolamento*. Più precisamente, riprendendo l'ordine del rapporto (punto no.4):

Proposta	Art. 18 (attuale <i>Regolamento</i> ): specificare che l'installatore sia autorizzato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT)
Nuovo <i>Regolamento</i>	<b>Art. 29: Esecuzione</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. All'abbonato spettano gli oneri di realizzazione e di manutenzione delle installazioni interne.</li><li>2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della certificazione rilasciata dalla SVGW.</li></ol>

Proposta	Art. 22 (attuale <i>Regolamento</i> ): richiesta di prevedere che LEA esegua obbligatoriamente il collaudo dell'impianto interno prima della posa del contatore
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Nuovo <i>Regolamento</i></p>	<p><b>Art. 31: Collaudo</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. In caso di nuove installazioni, il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.</li><li>2. Dopo la messa in esercizio, l'Azienda può richiedere collaudi periodici ogni 10 anni, eseguiti direttamente oppure, a sua discrezione, tramite un terzo abilitato, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni tecniche vigenti e lo stato di manutenzione dell'impianto.</li><li>3. Qualora l'impianto non risultasse conforme alle prescrizioni tecniche, si presentasse in uno stato di manutenzione insufficiente oppure divergesse da quanto indicato nella domanda di allacciamento:<ol style="list-style-type: none"><li>a. in caso di nuove installazioni, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua fino all'eliminazione dei difetti;</li><li>b. in caso di installazioni già in esercizio, di norma l'Azienda assegna un termine congruo per l'eliminazione dei difetti. In caso di mancato rispetto del termine assegnato l'Azienda può limitare la fornitura garantendo un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali;</li><li>c. tutti i costi, di qualsiasi natura, derivanti dalle non conformità riscontrate sono, in prima istanza a carico dell'abbonato.</li></ol></li><li>4. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.</li><li>5. Le spese per il collaudo iniziale e per quelli periodici sono a carico dell'abbonato, esse sono definite nel Capitolo 10.</li></ol>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Proposta</p>	<p><b>Art. 37 bis (attuale <i>Regolamento</i>):</b> richiesta correzione valvola di ritenuta con disgiuntore di tipo BA.</p> <p><i>Contestualizzazione: l'articolo in questione è relativo alle piscine e correttamente, la Commissione ha indicato che la valvola di ritenuta non è sufficiente a garantire la sicurezza contro i riflussi in caso di piscine (liquido di categoria 5 in base alla direttiva W3, complemento 1 della SSIGA).</i></p>
<p>Nuovo <i>Regolamento</i></p>	<p>Il nuovo <i>Regolamento</i> non tratta questo tema nell'articolo delle piscine (art. 48), bensì viene definito nelle prescrizioni tecniche delle installazioni interne.</p> <p><b>Art. 30: Prescrizioni tecniche</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SVGW e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.</li><li>2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posato un dispositivo di protezione contro i riflussi d'acqua nella rete. La tipologia di dispositivo è in funzione della categoria di fluido come da prescrizioni della SVGW ed in ogni caso secondo disposizioni dell'Azienda.</li><li>3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.</li><li>4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di: modifiche delle infrastrutture dell'Azienda, delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche dell'acqua, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni da terzi, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.</li><li>5. Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.</li></ol>

Nell'ambito del nuovo *Regolamento*, il Municipio ha inoltre voluto introdurre alcune misure concrete a favore della digitalizzazione, della semplificazione amministrativa, della sostenibilità ambientale e della sicurezza nelle interazioni con l'utenza. Tali misure riguardano, da un lato, lo sviluppo di uno sportello elettronico per garantire comunicazioni e interazioni digitali più sicure con gli utenti e dall'altro, la promozione della fatturazione elettronica, quale strumento volto a ridurre i costi amministrativi e l'impatto ambientale.

### Sportello elettronico e utilizzo del numero AVS

Il nuovo *Regolamento* prevede, all'art. 8 cpv. 6, la possibilità di implementare uno sportello elettronico dedicato alla gestione della relazione con l'utenza. Attraverso tale piattaforma potranno essere gestiti in modo moderno e sicuro aspetti quali fatture, consumi, comunicazioni e altre interazioni con gli abbonati. L'obiettivo è quello di disporre di uno strumento più solido e sicuro rispetto alle modalità oggi maggiormente utilizzate, in particolare lo scambio tramite e-mail.

La piattaforma permetterà inoltre di adempiere efficacemente agli obblighi previsti dalla LPDP (attuale e in fieri), in particolare a livello di informazione delle persone interessate, accesso ai dati personali, garanzia di completezza e correttezza dei dati, esercizio dei diritti, impostazioni personalizzate e tanto altro, con evidenti benefici per gli utenti a livello di autodeterminazione informativa e di protezione dei dati personali.

Nell'ambito della progettazione di questa piattaforma, una questione particolarmente delicata e rilevante è rappresentata dalla corretta identificazione univoca degli utenti. A titolo di esempio, una medesima persona potrebbe registrarsi più volte utilizzando indirizzi e-mail differenti, generando duplicazioni di account e potenziali problemi nella gestione dei dati e delle relazioni con l'utenza. Analoghe criticità possono sorgere in caso di modifica, nel tempo, dei recapiti o di altre informazioni personali.

Per questo motivo, con il supporto dei tecnici informatici e del consulente giuridico, è stata approfondita la possibilità, dal profilo giuridico, di ricorrere a un identificativo univoco per persona, segnatamente il numero AVS, proprio allo scopo di evitare omonimie, duplicazioni e criticità analoghe. Non sono previste altre finalità, se non la corretta identificazione dell'utente, ciò che costituisce un pilastro fondamentale della protezione dei dati personali. Questa impostazione risulta in piena sintonia con quanto indicato dal Consiglio federale, secondo cui l'uso sistematico del NAVS contribuisce a evitare scambi d'identità nel trattamento degli incarti personali, a condurre una strategia di e-government nazionale e a migliorare l'efficienza dei costi delle amministrazioni.

A seguito delle verifiche svolte, è emerso che tale possibilità può essere presa in considerazione, ferma restando la necessità di precisarne compiutamente le modalità applicative nell'ambito dello sviluppo dello sportello elettronico e delle relative basi legali, agendo di concerto con le autorità competenti (in particolare, con l'Ufficio centrale di compensazione AVS). In data 18 dicembre 2020, il Parlamento federale ha infatti adottato la modifica della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS), revisione denominata “*Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità*” ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022, proprio allo scopo di consentire alle autorità di utilizzare sistematicamente e in maniera generalizzata il NAVS al di fuori dell’ambito AVS.

Nel caso specifico, limitatamente alla questione della base legale e ritenuto che i principi del trattamento dei dati saranno integrati nella fase di sviluppo dello sportello elettronico, sono stati identificati due livelli di intervento:

1. essendo Locarnese Ente Acqua (LEA) un ente autonomo di diritto comunale, l’art. 153c cpv. 1 lett. a punto 4 LAVS richiede che sia espressamente prevista in capo a LEA l’utilizzazione sistematica del numero AVS. Per i Comuni tale requisito non sussiste, ricadendo gli stessi sotto il punto 3 della norma citata;

Tale requisito discende dal diritto federale ed è adempiuto mediante l’inserimento, nel nuovo *Regolamento* per la distribuzione di acqua potabile, dell’art. 8 cpv. 6, secondo cui: “*L’Azienda può implementare uno sportello elettronico per garantire comunicazioni e interazioni digitali sicure con gli utenti. In tale contesto, nei limiti e alle condizioni stabilite dal diritto federale, è ammessa l’utilizzazione sistematica del numero AVS per poter identificare correttamente gli abbonati.*”.

2. per quanto concerne il trattamento, limitato ancorché sistematico, di dati personali finalizzato all’identificazione certa degli abbonati nonché alla comunicazione e all’interazione sicure con gli abbonati medesimi nell’ambito dello sportello elettronico, posto che tramite lo sportello non si prevede attualmente di elaborare dati meritevoli di particolare protezione, l’art. 6 cpv. 1 LPDP non impone una base legale di rango formale, essendo sufficiente una legge in senso materiale, ossia un’Ordinanza del Municipio. Tale disposizione, che comprenderà gli elementi di cui all’art. 6 cpv. 3 LPDP, sarà inserita nell’Ordinanza municipale collegata al *Regolamento* per la distribuzione di acqua potabile. Se in futuro dovesse sorgere l’esigenza di integrare elaborazioni sistematiche di dati meritevoli di particolare protezione, dovranno essere adottate le necessarie basi legali formali.

Infine, anche in funzione della sua qualifica di infrastruttura critica ai sensi della legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), si ritiene che LEA debba essere proattiva nell’implementazione di soluzioni moderne e sicure che risolvano i rischi derivanti dall’uso della posta elettronica non certificata né crittografata (furti d’identità, nessuna garanzia di confidenzialità, possibilità di alterazioni in transito, diffusione di malware tramite gli allegati ecc.) e che consentano agli abbonati di essere informati e di esercitare i propri diritti in maniera sicura ed efficace.

### Fatturazione elettronica

In un’ottica di digitalizzazione, semplificazione amministrativa e sostenibilità ambientale, il nuovo testo introduce anche una misura specifica relativa alla fatturazione elettronica. In particolare, l’art. 74 prevede che l’abbonato che opta per la ricezione della fattura in modalità

elettronica possa beneficiare di una riduzione fino ad un massimo di CHF 2.00 per ogni fattura, ritenuto che l'importo della riduzione non può eccedere l'1% dell'importo della stessa.

L'importo della riduzione, così come l'applicabilità in caso di rateizzazione, varia in funzione della modalità scelta (ad es. e-bill, ricezione tramite sportello elettronico o altre modalità elettroniche) ed è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza. Per contro, per chi sceglie di continuare a ricevere la fattura in formato cartaceo, modalità che può essere fissata come predefinita o meno dal Municipio tramite Ordinanza, è prevista la possibilità di applicare un sovraccosto fino a CHF 2.00 per ogni fattura emessa (IVA non compresa).

È importante precisare che il Municipio ha facoltà di modulare sia la riduzione sia il sovraccosto tramite Ordinanza, fino ai limiti previsti nel *Regolamento* e potrà anche decidere di non applicare alcun importo, fissandoli quindi a zero franchi. In tal modo si garantisce la massima flessibilità nell'attuazione, permettendo all'Azienda di adattare gli incentivi o le penalizzazioni in funzione delle esigenze operative, degli obiettivi ambientali e dell'evoluzione tecnologica e sociale.

La misura contribuisce inoltre alla riduzione dei costi amministrativi, stimati in circa CHF 0.50 per fattura inviata tramite e-bill e circa CHF 1.00 per fattura inviata tramite sportello elettronico, rispetto alla modalità cartacea. In entrambi i casi, la fatturazione elettronica permette la semplificazione dei processi, con una riduzione significativa degli errori e dei tempi di gestione.

Dal punto di vista ambientale, il passaggio alla fatturazione elettronica consente di evitare la produzione, la stampa e la spedizione di circa 10'000 fatture cartacee all'anno, con un risparmio annuo stimato in circa 150 kg di carta, considerando sia il contenuto stampato che il materiale di spedizione (buste incluse). La riduzione delle emissioni di gas serra è quantificabile in circa 200 kg di CO<sub>2</sub> all'anno, pari alle emissioni di oltre 1'000 km percorsi in automobile oppure di un volo di sola andata Zurigo–Londra per passeggero. Da notare inoltre che con l'estensione del servizio e il conseguente incremento degli utenti, questi numeri sono destinati a crescere ulteriormente, aumentando così i benefici ambientali complessivi.

L'esperienza di altre aziende e amministrazioni (es. Regionalwerke Baden, SWL Energie AG di Lenzburg) dimostra inoltre che, per favorire una transizione efficace e sufficientemente rapida dalla fatturazione cartacea a quella digitale, transizione necessaria per rispondere alle attuali esigenze di sostenibilità ambientale, è determinante prevedere sistemi combinati di incentivi e disincentivi, quali riduzioni per le modalità elettroniche e sovraccosti per quelle cartacee. Si tratta di un approccio pragmatico, rispettoso del principio di causalità, già sperimentato con successo, che mira a promuovere attivamente comportamenti più responsabili.

Questa iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi cantonali e federali di promozione della trasformazione digitale, di responsabilità ambientale e di ottimizzazione delle risorse pubbliche. È altresì importante che un ente pubblico dia il buon esempio e faccia tutto quanto possibile per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, contribuendo concretamente alla tutela del nostro territorio e delle generazioni future.

## **Tassa base**

### Introduzione

Come espresso nel primo capitolo, l'impostazione tariffale per il calcolo della tassa base prevista dal modello cantonale è stata sin da subito ritenuta critica.

La problematica è di natura concettuale. Infatti, il modello cantonale, al quale ci si deve allineare, prevede che la tassa base venga calcolata in funzione del potenziale fornibile, concretamente il diametro del contatore, risultando meno causale rispetto al nostro attuale modello. Quest'ultimo, sebbene datato e di difficile applicazione, è concepito per essere il più causale possibile. Esso prevede infatti che la tassa base venga computata in funzione di parametri geometrici (dimensione locali) e quantitativi (numero rubinetti, docce, etc.).

Da parte nostra vi è sempre stata condivisione sulla necessità d'adottare un modello più semplice, comprensibile per l'utenza, trasparente e meno oneroso dal profilo applicativo e gestionale. Tuttavia, osserviamo che la gamma di contatori (diametri "dn") è piuttosto ristretta e che i più utilizzati (dn 20 mm) rappresentano oltre il 60% del totale installato, ciò grazie al loro ampio spettro di utilizzo. Dal punto di vista pratico, ciò comporta che alcuni abbonati con un contatore dn 20, utilizzato per alimentare una casa bifamiliare, sono attualmente soggetti a una tassa base più alta rispetto ad altri abbonati con lo stesso tipo di contatore, che invece alimentano un'abitazione monofamiliare o addirittura un singolo rubinetto di un vigneto. Con l'introduzione del nuovo modello, questi pagheranno la stessa tassa base, indipendentemente dall'utilizzo, poiché il calcolo avverrà in funzione del potenziale fornibile (m<sup>3</sup> / ora).

Va però precisato che, sebbene a nostro avviso il modello cantonale di calcolo della tassa base sia insufficientemente causale, esso è già stato adottato dalle principali aziende svizzere (Wasserversorgung Stadt Zuerich, Service de l'eau Ville de Lausanne, Industrielle Werke Basel) e del nostro cantone (Aziende Industriali Lugano, Azienda Multiservizi Bellinzona, Servizio Idrico Basso Mendrisiotto), il margine a nostra disposizione per contestare il modello di calcolo è pressoché nullo.

### Modello attuale

L'attuale *Regolamento* espone il modello di calcolo per la determinazione della tassa base all'art. 43b). In sostanza, come anticipato in precedenza, in funzione degli elementi che compongono l'edificio (vedi estratto sotto), si determina la tassa.



<u>Art. 43b)<sup>1</sup></u> <u>Tassa base</u>		
<b>1</b> La tassa base è stabilita come segue:		
- cucina	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- camera da bagno con WC, ecc.	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	da fr. 12.-- a	fr. 30.-- all'anno
- per ogni altro locale	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno

Fig. 1: estratto Regolamento attuale – calcolo tassa base art. 43b)

### Modello cantonale

Come spiegato in precedenza, il modello cantonale prevede all'art. 70 che la tassa base sia commisurata unicamente al diametro del contatore installato, quindi al potenziale d'acqua fornibile. Questo valore è tecnicamente espresso dal parametro **Q<sub>3</sub>** "**portata premente nominale in m<sup>3</sup>/h**".

Ogni diametro di contatore ha una portata premente nominale (Q<sub>3</sub>):

<b>DN</b>	20	25	32	40	50	65	80	100	[mm]
<b>Q<sub>3</sub></b>	4.00	6.30	10.00	16.00	25.00	40.00	63.00	100.00	[m <sup>3</sup> /h]

Fig. 2: tipologia di contatori (dn) con relativa portata premente nominale Q<sub>3</sub>

Secondo il modello, per determinare la tassa base di tutti i tipi di contatore, è sufficiente **stabilire la tariffa annua unitaria di Q<sub>3</sub>**, ovvero l'importo annuo per metrocubo d'acqua orario fornibile. Definita questa tariffa, in funzione del parametro Q<sub>3</sub> è possibile determinare la tassa base di ogni contatore.

### Principi e vincoli

Il principale vincolo, come già anticipato, consiste nell'obbligo di utilizzare il modello tariffale cantonale elaborato dal Dipartimento del Territorio, il quale, per la tassa base, prevede un calcolo basato sul potenziale fornibile anziché sulla situazione effettiva del singolo abbonato. Di conseguenza, la discretizzazione è meno capillare, in quanto basata unicamente sul diametro del contatore (dn), il quale è funzione del fabbisogno d'acqua teorico dell'abbonato. Questo metodo risulta meno preciso poiché, da una parte, i contatori offrono un ampio intervallo d'utilizzo e dall'altra, la tassa base per tipologia di contatore (dn) è uguale per tutti, indipendentemente dal fatto che l'utente sfrutti appieno la sua potenzialità.

In tale contesto, il Municipio ha ritenuto importante non limitarsi a un'applicazione meramente meccanica del modello cantonale, ma introdurre, laddove possibile, correttivi tecnici idonei a migliorarne l'equità applicativa. L'obiettivo non è quello di discostarsi dal

principio del potenziale fornibile, bensì di applicarlo in modo più proporzionato, salvaguardando la parità di trattamento sostanziale tra utenti e riducendo il rischio di effetti eccessivamente penalizzanti per determinate categorie di abbonati.

A favore del modello cantonale, va riconosciuto che, rispetto al nostro attuale sistema, è molto più semplice, trasparente e facile da gestire operativamente. Inoltre, pagare una tassa in base al potenziale disponibile non è un concetto nuovo alle nostre latitudini: avviene infatti in molti altri settori, come per l'elettricità (amperaggio valvola principale) o per la banda internet (velocità MB/s).

Le aziende distributrici di acqua potabile si finanziano principalmente attraverso gli abbonamenti di fornitura, i quali prevedono le seguenti tasse:

- a. Tassa base (Fr./anno)
- b. Tassa consumo (Fr./m<sup>3</sup>)

L'associazione svizzera di categoria (SSIGA), attraverso la pubblicazione W1006 "Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung", che fornisce raccomandazioni per il finanziamento del settore dell'acqua potabile, specifica che il bilanciamento tra le due tasse sopra dovrebbe rientrare nei seguenti limiti (W1006, cap. 6.2):

- a. Tassa base: min. 50% - max. 80% dei costi fissi
- b. Tassa consumo: min. 20% - max. 50% dei costi fissi

**Considerata la vocazione turistica della nostra regione e la presenza di numerose residenze secondarie, è preferibile mantenere una tassa vicina al limite superiore (80%) per evitare un aumento della tassa sul consumo, che penalizzerebbe unicamente i residenti.**

Infine, si osserva che il principio sopra descritto sulla ripartizione delle due tasse è stato confermato nel 2008 in un rapporto del Dipartimento federale dell'economia (DFE), elaborato dal Sorvegliante dei Prezzi (estratto sotto).

Nella sua presa di posizione relativa alle tasse di base nel settore dell'acqua, la SSIGA, raccomanda di prendere come criteri di calcolo le unità di allacciamento o il flusso volumetrico. Inoltre il 50 – 80 % dei costi totali dovrebbero essere coperti dalle entrate derivanti dalle tasse di base. La Sorveglianza dei prezzi considera questa percentuale come adeguata.

Fig. 3: estratto rapporto DFE – valutazione tasse nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile

### Situazione finanziaria attuale

Facendo riferimento al consuntivo 2025, la contabilità suddivisa per macrocategorie risulta la seguente:

#### **COSTI FISSI**

• spese per il personale	CHF	2'056'132.75
• materiale ufficio, arredo, macchinari, affitti	CHF	185'867.35
• manutenzione rete, impianti e veicoli, qualità acqua	CHF	864'247.11
• spese amministrazione comunale	CHF	130'000.00
• assicurazioni e tasse associazioni	CHF	114'379.65
• ammortamenti	CHF	567'091.41
	CHF	<u>3'917'718.27</u>

#### **COSTI VARIABILI**

• acquisto energia ed acqua	CHF	386'426.55
• acquisto materiale	CHF	10'862.90
• tasse diverse, noleggi, spese varie d'esercizio	CHF	179'013.40
	CHF	<u>576'302.85</u>

Fig. 4: riassunto costi fissi e variabili consuntivo 2025

Come si può osservare, i costi fissi si attestano attualmente attorno ai **3.9 milioni di franchi** all'anno. Tuttavia, considerando che l'Azienda opera in regime di ente autonomo da appena due anni, la situazione non può ancora ritenersi consolidata ed è tuttora in fase di assestamento.

Infatti, per poter soddisfare i requisiti di competenza richiesti a un'azienda che distribuisce derrate alimentari, come il controllo autonomo, il controllo attivo degli allacciamenti e gli altri obblighi connessi alla sicurezza alimentare, nonché per perseguire l'obiettivo strategico definito dal Consiglio Comunale, ossia divenire l'azienda di riferimento in materia d'approvvigionamento idrico per il Locarnese, sarà probabilmente necessario potenziare l'organico nei prossimi anni.

A ciò si aggiunge il rilevante fabbisogno d'investimento previsto dal Piano generale dell'acquedotto, che sull'orizzonte di pianificazione contempla interventi per circa 90 milioni di franchi. Già nel breve termine, tale fabbisogno si concretizza con il progetto dei nuovi pozzi alla Morettina, attualmente in fase di realizzazione, il cui investimento complessivo è stimato nell'ordine di 15 milioni di franchi.

Una volta attivato, questo investimento comporterà un incremento strutturale degli oneri di ammortamento. **Considerato che i costi fissi si attestano già oggi attorno ai 3.9 milioni di franchi, una stima prudentiale di circa 4.2 milioni di franchi annui appare realistica anche computando solo parzialmente gli ammortamenti legati agli investimenti già in fase di realizzazione.** Tale importo non considera inoltre eventuali ulteriori fabbisogni organizzativi o potenziamenti dell'organico, che potrebbero rendersi necessari nei prossimi



Città  
di Locarno

anni. In questo senso, il valore di 4.2 milioni di franchi non rappresenta un obiettivo di spesa, bensì una base di riferimento prudenziale, verosimilmente ancora conservativa, per valutare la sostenibilità del nuovo modello tariffario nel breve-medio periodo.

### Situazione attuale abbonati

Alla fine del 2025 i contratti d'abbonamento erano **4'651**, i quali attraverso il prelievo della tassa base, hanno generato un incasso di quasi **3 milioni di franchi**, coprendo circa l'84% dei costi fissi.

Il contatore più diffuso è quello con diametro nominale (dn) di 20 mm, che rappresenta oltre il 60% del totale. Al secondo posto si trova la misura successiva, il dn 25 mm.




Fig. 5: suddivisione contatori installati per diametro nominale - 2025

Dal punto di vista economico, la ripartizione delle entrate risulta più equilibrata: sebbene i contatori di medio-grande diametro siano numericamente inferiori, essi sono associati a tasse base più elevate, poiché installati in strutture di grandi dimensioni con numerosi apparecchi.

Come evidenziato nel grafico sottostante, la distribuzione è relativamente omogenea e circa l'88% dell'incasso derivante dalla tassa base proviene da cinque tipologie di contatori (dn: 20, 40, 32, 25, 50)




Fig. 6: suddivisione incasso tassa base attuale per diametro nominale - 2025



Per quanto riguarda la variazione della tassa base all'interno della stessa categoria di diametro, la tabella seguente conferma l'ampio intervallo di utilizzo dei contatori. Infatti, vi sono abbonati con un contatore DN 20 mm assoggettati ad una tassa base minima di 55.50 Fr./anno, mentre altri superano i 1'500 Fr./anno.

<b>Diametro contatore:</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
Numero abbonati interessati:	2'882	851	411	290	156	32	23	6
	62.0%	18.3%	8.8%	6.2%	3.4%	0.7%	0.5%	0.1%
Numero abbonamenti tb= 0 fr.	20	3	4	1	0	1	1	0
Tassa base attuale: min.	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	370.00	157.30
med.	230.36	514.50	1'220.36	1'987.17	2'821.73	6'122.88	6'128.47	5'104.75
max.	1'617.80	4'379.00	5'518.60	13'146.10	8'648.20	36'434.30	15'412.90	12'313.60

Fig. 7: tabella riassuntiva suddivisione contatori e dati statistici tassa base - 2025

### **Nuovo modello tariffario Q3 ponderato**

In riferimento a quanto illustrato nei capitoli precedenti, il modello cantonale prevede che la tassa base sia determinata in funzione del potenziale fornibile, espresso attraverso il parametro Q3, ossia la portata permanente nominale del contatore in m<sup>3</sup>/h. Il Q3 costituisce quindi il riferimento tecnico principale per la costruzione del nuovo tariffario. Esso permette di collegare la tassa base alla capacità di fornitura messa a disposizione dell'utente, secondo un criterio semplice, oggettivo e facilmente applicabile.

Nella definizione concreta delle tariffe non si ritiene tuttavia corretto considerare ogni m<sup>3</sup>/h supplementare di potenziale fornibile come ugualmente incidente sui costi del sistema. Una tariffa rigidamente lineare, ottenuta moltiplicando il Q3 per un importo uniforme in CHF/m<sup>3</sup>/h/anno, presupporrebbe infatti che il costo del potenziale fornibile cresca in modo proporzionale alla portata. Tale impostazione rappresenterebbe una semplificazione eccessiva della realtà tecnica ed economica di una rete idrica.

Nelle condotte in pressione, infatti, l'aumento della portata determina un incremento più che proporzionale delle perdite di carico. In termini pratici, per garantire portate superiori mantenendo condizioni di pressione e di esercizio adeguate, non è sufficiente aumentare linearmente la capacità del sistema: occorrono condotte di diametro maggiore, componenti più importanti, maggiori riserve di capacità e infrastrutture dimensionate per sopportare condizioni di punta più gravose.

Anche dal profilo economico, il costo delle infrastrutture non segue quindi una progressione lineare rispetto alla portata disponibile. Il passaggio a diametri superiori comporta costi crescenti legati non solo al materiale, ma anche alla posa, agli scavi, ai pezzi speciali, alle camere, agli organi di manovra, agli ancoraggi, ai ripristini e alle maggiori esigenze di gestione e manutenzione.

**Per questa ragione, il modello proposto non si limita ad applicare una tariffa uniforme al Q3, ma introduce un coefficiente di ponderazione volto a rappresentare in modo più realistico l'incidenza tecnica ed economica delle diverse classi di contatore. Tale impostazione è concepita nell'interesse dell'utenza, poiché consente di applicare il modello cantonale in modo più equo e proporzionato, evitando che una tariffazione rigidamente lineare del Q3 produca risultati eccessivamente penalizzanti per alcune classi e migliorando la parità di trattamento sostanziale tra gli abbonati.**

Il modello tariffario proposto mantiene quindi il Q3 quale parametro tecnico principale, in coerenza con il modello cantonale, ma lo integra mediante un coefficiente di ponderazione  $F_i$ , definito per ciascuna classe di contatore.

La tassa base per ciascuna classe di contatore è determinata secondo la seguente formula:

$$TB_i = Q_{3i} \times TQ3 \times F_i$$

dove:

TB <sub>i</sub>	= tassa base della classe di contatore i
Q <sub>3i</sub>	= portata permanente nominale della classe di contatore i
TQ3	= tariffa unitaria di riferimento, espressa in CHF/m <sup>3</sup> /h/anno
F <sub>i</sub>	= coefficiente di ponderazione applicato alla classe di contatore i

Il coefficiente F<sub>i</sub> combina due elementi: una **componente tecnica** e una **componente di continuità tariffaria**.

Il coefficiente è determinato come segue:

$$F_i = p \times F_{i, \text{tecnico}} + (1 - p) \times F_{i, \text{storico}}$$

dove:

F <sub>i</sub>	= coefficiente di ponderazione applicato alla classe di contatore i
F <sub>i, tecnico</sub>	= componente tecnica del coefficiente
F <sub>i, storico</sub>	= componente di continuità tariffaria
p	= peso attribuito alla componente tecnica (p=0.65)
1 - p	= peso attribuito alla componente di continuità tariffaria

La **componente tecnica** è fondata sul Q<sub>3</sub> e sulla non linearità degli effetti idraulici e infrastrutturali connessi alle portate elevate. Essa è calcolata secondo la seguente formula:

$$F_{i, \text{tecnico}} = 1 + k \times \left\{ \left[ \left( \frac{Q_{3i}}{Q_{3\text{medio}}} \right)^a - 1 \right] / \left[ 1 + b \times \left( \frac{Q_{3i}}{Q_{3\text{medio}}} - 1 \right) \right] \right\}$$

dove:

Q <sub>3i</sub>	= portata permanente nominale della classe di contatore i
Q <sub>3medio</sub>	= portata permanente nominale media ponderata del parco contatori
a	= esponente tecnico della curva (a=0.39)
k	= parametro di intensità della componente tecnica (k=1.24)
b	= coefficiente di attenuazione progressiva per le portate elevate (b=0.32)

La curva tecnica utilizza un esponente attenuato, così da riconoscere la natura non lineare del fenomeno senza trasferire integralmente nella tariffa gli esponenti fisici propri delle formule di perdita di carico, che sarebbero sensibilmente superiori. Il parametro b consente inoltre di attenuare progressivamente l'effetto della curva per le portate più elevate, evitando che l'effetto combinato tra Q<sub>3</sub> elevato e coefficiente tecnico generi valori sproporzionati per i diametri maggiori.

La **componente di continuità tariffaria** è invece fondata sulla **tassa base media** attualmente applicata alle singole classi di contatore. Essa è calcolata come segue:

$$F_{i,\text{storico}} = T_{Bi,\text{attuale}} / (Q_{3i} \times T_{Q3,\text{lineare}})$$

dove:

$T_{Bi,\text{attuale}}$  = **tassa base media** attualmente applicata alla classe di contatore  $i$   
 $T_{Q3,\text{lineare}}$  = **tariffa unitaria teorica** calcolata senza ponderazione

Questo elemento è necessario poiché il modello attuale, pur essendo più complesso e meno semplice da gestire, si fonda su criteri maggiormente individualizzati e consente quindi di tenere conto, almeno in parte, delle diverse situazioni effettive degli abbonati. Il passaggio al nuovo modello per classi di contatore deve pertanto essere accompagnato da una rimodulazione della **tassa base** che non si limiti a garantire continuità con la situazione consolidata, ma che preservi, per quanto possibile, l'equità applicativa già presente nel sistema attuale. In questo senso, la componente fondata sulla **tassa base media attuale** permette di attenuare gli effetti più rigidi del modello standardizzato, evitando scostamenti eccessivi e rafforzando la parità di trattamento sostanziale tra gli utenti.

Per le classi di contatore non attualmente presenti nel parco contatori e per le quali non esiste una **tassa base media storica** rappresentativa, la componente di continuità tariffaria è assunta in modo neutro uguale a 1 ( $F_{i,\text{storico}} = 1$ ). In tal modo si evita di introdurre correzioni arbitrarie fondate su dati non disponibili o non rappresentativi.

Considerato il valore  $p = 0.65$ , il coefficiente **Fi** è determinato attribuendo il **65%** alla componente tecnica e il **35%** alla componente di continuità tariffaria. In questo modo il modello mantiene il Q3 quale parametro tecnico principale, ma evita sia una progressione rigidamente lineare della **tassa base**, sia scostamenti eccessivi rispetto alla situazione tariffaria attuale.

La tariffa unitaria **TQ3** è quindi determinata in modo da raggiungere il gettito complessivo obiettivo della **tassa base**:

$$T_{Q3} = G_{\text{modello}} / \sum(Q_{3i} \times F_i \times N_i)$$

dove:

$G_{\text{modello}}$  = **gettito complessivo obiettivo** della **tassa base** dopo la rimodulazione (corrisponde al gettito di riferimento ridotto di CHF 45'000.)  
 $Q_{3i}$  = **portata permanente nominale** della classe di contatore  $i$   
 $F_i$  = **coefficiente di ponderazione** applicato alla classe di contatore  $i$   
 $N_i$  = **numero di abbonamenti** appartenenti alla classe di contatore  $i$

I valori finali della **tassa base** sono infine arrotondati secondo criteri di leggibilità tariffaria, mantenendo una progressione coerente tra le diverse classi di contatore.

Applicando il modello sopra descritto, si ottiene la seguente tabella tariffaria.

DN	N <sub>i</sub> pezzi	TB <sub>i</sub> attuale CHF/anno	Q3 <sub>i</sub> m <sup>3</sup> /h	Q3 <sub>i</sub> * N <sub>i</sub> m <sup>3</sup> /h	F <sub>i</sub> -	TB <sub>i</sub> calcolata CHF/anno	TB <sub>i</sub> definita CHF/anno
20	2'902	230	4	11608	0.690	234.65	<b>230.00</b>
25	855	515	6.3	5386.5	0.935	500.58	<b>500.00</b>
32	416	1'220	10	4160	1.233	1'048.65	<b>1'050.00</b>
40	292	1'987	16	4672	1.354	1'842.28	<b>1'850.00</b>
50	156	2'822	25	3900	1.378	2'928.26	<b>2'900.00</b>
65	33	6'123	40	1320	1.566	5'324.02	<b>5'300.00</b>
80	24	6'128	63	1512	1.341	7'180.66	<b>7'000.00</b>
100	6	5'105	100	600	1.131	9'619.09	<b>9'500.00</b>
125	0		160	0	1.372	18'662.60	<b>18'500.00</b>
150	0		250	0	1.312	27'886.49	<b>27'500.00</b>
200	0		400	0	1.253	42'598.55	<b>42'500.00</b>

Totale N <sub>i</sub>	4'684		TQ3 risultante	85.00	CHF/m <sup>3</sup> /h/anno
Σ(Q3 <sub>i</sub> × N <sub>i</sub> )	33'159	m <sup>3</sup> /h	Gettito annuo da TB <sub>i</sub> definita	2'924'260	CHF/anno
Q3 medio	7.08	m <sup>3</sup> /h	Differenza rispetto a G riferimento	-66'414	CHF/anno
Gettito di riferimento 2025, G	2'990'674	CHF/anno			
Gettito obiettivo, G <sub>modello</sub>	2'945'000	CHF/anno			

Fig. 8: modello Q3 ponderato, coefficienti F<sub>i</sub> e tasso base proposta per classe di contatore

Come si può osservare, il modello Q3 ponderato permette di mantenere una progressione tariffaria coerente tra le diverse classi di contatore, evitando al tempo stesso gli effetti distorsivi che deriverebbero da un'applicazione rigidamente lineare del Q3.

Per i contatori di piccolo diametro, in particolare DN20 e DN25, che rappresentano complessivamente oltre l'80% degli abbonamenti, la tasso base definita risulta sostanzialmente allineata alla tasso base media attualmente applicata. Ciò consente di contenere l'impatto sulle utenze domestiche maggiormente rappresentative, senza compromettere l'equilibrio complessivo del modello.

Per i contatori di diametro superiore, la tasso base cresce in funzione del potenziale fornibile, secondo una progressione ponderata. Va precisato che il coefficiente F<sub>i</sub> non deve essere letto isolatamente, poiché non costituisce la tasso applicata alla classe di contatore. La tasso base finale deriva infatti dal prodotto tra Q3<sub>i</sub>, TQ3 e F<sub>i</sub>. Pertanto, anche laddove il coefficiente non presenta una crescita perfettamente lineare tra tutte le classi, la tasso base definita mantiene una progressione coerente con l'aumento del potenziale fornibile.

Il risultato complessivo conferma che il nuovo modello non comporta un aumento del gettito annuo derivante dalla tasso base. Al contrario, considerando le tasse base definite e arrotondate, il gettito annuo stimato risulta pari a circa CHF 2.924 milioni, ossia inferiore di circa CHF 66'000 rispetto al gettito di riferimento 2025. La differenza rispetto al valore obiettivo di riduzione di circa CHF 45'000 è riconducibile agli arrotondamenti applicati per garantire una tabella tariffaria leggibile e facilmente applicabile.

Si tratta quindi di una rimodulazione della tassa base, non di un aumento della pressione tariffaria complessiva. Il nuovo modello mantiene il principio del potenziale fornibile previsto dal modello cantonale, ma lo applica in modo ponderato, tenendo conto della diversa incidenza tecnica delle portate e della necessità di accompagnare il passaggio dal modello attuale al nuovo sistema per classi di contatore.

Per valutare in modo più concreto gli effetti della rimodulazione proposta, è stata effettuata un'analisi puntuale sugli abbonamenti attualmente attivi, confrontando per ciascun abbonato la tassa base attuale con quella risultante dal nuovo modello. La tabella seguente riassume, per ciascuna classe di contatore, il numero e la percentuale di abbonati che beneficeranno di una riduzione della tassa base e di quelli che registreranno invece un aumento.

Diametro contatore:		20	25	32	40	50	65	80	100	mm
Numero abbonati interessati:		2'882	851	411	290	156	32	23	6	pz.
		62.0%	18.3%	8.8%	6.2%	3.4%	0.7%	0.5%	0.1%	
Tassa base attuale:	min.	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	370.00	157.30	Fr.
	med.	230.36	514.50	1'220.36	1'987.17	2'821.73	6'122.88	6'128.47	5'104.75	Fr.
	max.	1'617.80	4'379.00	5'518.60	13'146.10	8'648.20	36'434.30	15'412.90	12'313.60	Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>		<b>230.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'050.00</b>	<b>1'850.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	Fr.
Numero abbonati TB calo:		1'172	382	217	130	63	17	8	2	
		40.7%	44.9%	52.8%	44.8%	40.4%	53.1%	34.8%	33.3%	
Numero abbonati TB crescita:		1'710	469	194	160	93	15	15	4	
		59.3%	55.1%	47.2%	55.2%	59.6%	46.9%	65.2%	66.7%	

Fig. 9: effetti della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

Come si può osservare, l'effetto della rimodulazione non è uniforme all'interno delle singole classi di contatore. Ciò dipende dal fatto che il modello attuale si fonda su criteri più individualizzati, quali parametri geometrici e quantitativi dell'edificio, mentre il nuovo modello è costruito per classi di contatore e si basa sul potenziale fornibile. Ne consegue che, all'interno della stessa classe, alcuni abbonati beneficeranno di una riduzione e altri registreranno un aumento.

Questo effetto è inevitabile nel passaggio da un sistema puntuale e articolato a un modello standardizzato per classi, ma risulta coerente con l'obiettivo di rendere il sistema più semplice, trasparente e applicabile, preservando per quanto possibile l'equità sostanziale già presente nel sistema attuale. Per maggiore trasparenza, in allegato sono prodotte le schede statistiche di dettaglio per ciascuna classe di contatore, comprensive della distribuzione delle tasse base attuali e della rappresentazione grafica degli effetti del nuovo modello.

Dopo aver valutato gli effetti interni della rimodulazione sugli abbonamenti attuali, è utile contestualizzare il nuovo tariffario rispetto ad alcune realtà cantonali di riferimento. Il

confronto seguente riguarda la tassa base per classe di contatore e utilizza il parametro Q3 quale base comune di lettura.

		CONFRONTI			STATISTICA			LEA		
		AIL	AMB	SIBM	min	med	max	TQ3 ponderata risultante = 85.00		
Tariffa Q3 (CHF/m <sup>3</sup> /h/anno)		120.00	60.83	116.69	60.83	99.17	120.00			
DN	Q3 <sub>i</sub> m <sup>3</sup> /h	Tasse base TB <sub>i</sub> CHF/anno			Tasse base TB <sub>i</sub> CHF/anno			Tasse base TB <sub>i</sub> CHF/anno	Differenza rispetto alla media CHF/anno %	
20	4	480.00	220.00	160.00	160.00	286.67	480.00	230.00	-56.67	-19.77%
25	6.3	756.00	360.00	340.00	340.00	485.33	756.00	500.00	14.67	3.02%
32	10	1'200.00	600.00	1'100.00	600.00	966.67	1'200.00	1'050.00	83.33	8.62%
40	16	1'920.00	960.00	3'000.00	960.00	1'960.00	3'000.00	1'850.00	-110.00	-5.61%
50	25	3'000.00	1'800.00	4'800.00	1'800.00	3'200.00	4'800.00	2'900.00	-300.00	-9.38%
65	40	4'800.00	2'433.14	4'667.75	2'433.14	3'966.96	4'800.00	5'300.00	1'333.04	33.60%
80	63	7'560.00	3'832.20	7'351.70	3'832.20	6'247.97	7'560.00	7'000.00	752.03	12.04%
100	100	12'000.00	6'082.86	11'669.37	6'082.86	9'917.41	12'000.00	9'500.00	-417.41	-4.21%
125	160	19'200.00	9'732.57	18'670.98	9'732.57	15'867.85	19'200.00	18'500.00	2'632.15	16.59%
150	250	30'000.00	15'207.14	29'173.41	15'207.14	24'793.52	30'000.00	27'500.00	2'706.48	10.92%
200	400	48'000.00	24'331.43	46'677.46	24'331.43	39'669.63	48'000.00	42'500.00	2'830.37	7.13%

Valori calcolati in funzione i Q3

Valore calcolato per su base DN 20-50 mm

Fig. 10: confronto tra tassa base proposta da LEA e tariffe di riferimento di altre aziende

Il confronto ha valore indicativo, poiché i modelli tariffari delle diverse aziende possono differire per struttura, grado di copertura dei costi fissi, livello della tassa di consumo e modalità di determinazione della tassa base. Esso consente tuttavia di situare il nuovo modello LEA nel contesto cantonale e di verificarne la proporzionalità complessiva.

Come si può osservare, la tassa base proposta da LEA per il DN20, ossia la classe di contatore nettamente più rappresentativa, si colloca al di sotto della media delle realtà considerate. Per le classi superiori, la tassa base cresce in funzione del potenziale fornibile, mantenendosi generalmente entro valori confrontabili con le altre aziende considerate. Per le classi DN125, DN150 e DN200, attualmente non presenti nel parco contatori LEA, i valori hanno funzione tariffaria prospettica e non incidono sul gettito attuale.

Il confronto deve inoltre essere letto congiuntamente alla tassa di consumo, che per LEA rimane particolarmente contenuta rispetto ad altre realtà cantonali. La valutazione della pressione tariffaria complessiva non può quindi limitarsi alla sola tassa base, ma deve considerare l'insieme delle componenti della fattura.

Per questo motivo, si propone di seguito un secondo confronto riferito a un'utenza domestica media, assumendo un contatore DN20 e un consumo annuo pari a 150 m<sup>3</sup>. Tale esempio consente di valutare l'effetto complessivo della tariffa, considerando sia la tassa base sia la tassa di consumo.

Azienda	Tassa base DN20 CHF/anno	Tassa consumo CHF/m <sup>3</sup>	Consumo annuo m <sup>3</sup>	Spesa annua CHF
LEA	230	0.60	150	320.00
AIL	480	1.45	150	697.50
AMB	220	0.98	150	367.00
SIBM	160	1.20	150	340.00

Fig. 11: confronto della spesa annua per un'utenza domestica media con contatore DN20 e consumo annuo di 150 m<sup>3</sup>

Dal confronto emerge che, nonostante la rimodulazione della tassa base, la spesa annua complessiva per un'utenza domestica media servita da LEA rimane inferiore rispetto alle altre realtà considerate. Questo risultato è dovuto in particolare al mantenimento di una tassa di consumo contenuta, pari a CHF 0.60/m<sup>3</sup>.

**Ne consegue che il nuovo tariffario, valutato nel suo insieme, mantiene un'elevata competitività e conferma che la revisione proposta non comporta un aumento generalizzato della pressione tariffaria. Si tratta piuttosto di una rimodulazione della tassa base resa necessaria dall'allineamento al modello cantonale, il quale impone il passaggio a un sistema fondato sul potenziale fornibile del contatore. Va inoltre ribadito che tale rimodulazione non determina maggiori entrate per LEA: al contrario, il gettito annuo complessivo della tassa base risulterà inferiore di circa CHF 66'000 rispetto al consuntivo 2025.**

## Consultazione del Sorvegliante dei prezzi

In applicazione dell'articolo 14 della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), abbiamo trasmesso in data 6 maggio 2025 al Sorvegliante dei Prezzi (SDP) il progetto di *Regolamento* al fine di ottenere il prescritto preavviso.

### Preavviso Sorvegliante dei Prezzi

Con lettera del 4 agosto 2025, il SDP ha rilasciato la propria prima presa di posizione ufficiale (rif. PUE-331-1002). Nella sua analisi, il Sorvegliante ha confermato che il Comune di Locarno, per il tramite di Locarnese Ente Acqua (LEA), è soggetto alla Legge sulla sorveglianza dei prezzi, in quanto titolare di un monopolio locale per l'approvvigionamento idrico. Il documento conteneva inoltre alcune osservazioni di merito sui contenuti del *Regolamento*, in particolare sui capitoli dedicati alle tariffe e alla struttura delle tasse.

Tra le principali raccomandazioni formulate dal SDP figuravano:

- la verifica dell'eventuale presenza di contatori sovradimensionati presso l'utenza, con invito a prevedere una procedura che permetta agli utenti di richiederne la sostituzione gratuita in caso di comprovato sovradimensionamento;
- l'adeguamento al ribasso delle tariffe relative alla tassa di noleggio del contatore, affinché rispettino il principio di causalità e non eccedano il 10 % del costo d'acquisto ammortizzato;
- la garanzia che il gettito derivante dalla tassa base non superi il 50 % delle entrate complessive, in coerenza con il modello raccomandato dal SDP per la determinazione delle tariffe di distribuzione dell'acqua potabile;
- la necessità di menzionare espressamente il parere del SDP nella decisione municipale di approvazione del *Regolamento*, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 cpv. 2 LSPr.

Prendendo atto con favore di tali osservazioni, LEA ha provveduto a rielaborare il testo regolamentare, recependo pressoché integralmente le indicazioni del SDP e cogliendo l'occasione per migliorare ulteriormente la coerenza complessiva del documento.

Con comunicazione del 26 agosto 2025, LEA ha trasmesso al SDP una versione aggiornata del *Regolamento*, accompagnata da una lettera esplicativa che illustrava nel dettaglio le principali modifiche introdotte, tra cui:

- la revisione della tabella D dell'art. 70, con correzione degli importi relativi alla tassa di noleggio dei contatori in conformità ai principi di copertura dei costi indicati dal SDP;



- l'introduzione di un nuovo articolo 73 volto a integrare in un unico corpus normativo le altre tasse comunali accessorie, così da garantire un sistema tariffario armonizzato e trasparente;
- l'aggiunta di un articolo 74 che definisce con precisione i termini e le modalità di fatturazione, in linea con le migliori prassi di gestione amministrativa;
- l'inserimento di una norma transitoria (art. 83) che consente agli abbonati di richiedere, su base individuale, la verifica dell'adeguatezza del proprio contatore, quale risposta diretta alla raccomandazione di evitare un onere sproporzionato derivante da una verifica sistematica dell'intero parco contatori.

A seguito di tale invio, con lettera del 22 settembre 2025, il SDP ha trasmesso la propria seconda presa di posizione ufficiale, con la quale ha preso atto che tutte le osservazioni formulate nella prima fase erano state debitamente recepite nel nuovo testo regolamentare.

Il nuovo preavviso, limitato all'esame delle nuove disposizioni introdotte (articoli 73, 74 e 83), ha espresso un parere complessivamente favorevole, riconoscendo la conformità del *Regolamento* ai principi di causalità e copertura dei costi. Il SDP ha tuttavia raccomandato di adeguare al ribasso alcuni valori minimi delle "tasse diverse" (art. 73), affinché risultino pienamente coerenti con la prassi ordinaria delle amministrazioni pubbliche svizzere e limitati alla copertura dei soli costi effettivi di produzione o trasmissione dei documenti.

#### Considerazioni del Municipio

Nel complesso, la consultazione con il Sorvegliante dei Prezzi si è svolta in un clima di piena collaborazione istituzionale, permettendo di consolidare ulteriormente la trasparenza, l'equità e la solidità tecnica del *Regolamento*, che risulta oggi pienamente conforme ai principi di causalità e copertura dei costi stabiliti dalla normativa federale.

In merito alle osservazioni formulate e ai successivi scambi di corrispondenza, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- **Verifica dell'adeguatezza dei contatori**

L'ipotesi di procedere a una verifica sistematica dell'adeguatezza di tutti i contatori, come inizialmente suggerito nel primo preavviso del SDP, non è risultata praticabile né proporzionata. LEA gestisce infatti circa 4'600 abbonati e l'operazione richiederebbe l'accesso fisico a ciascun stabile per censire tutti i punti d'erogazione interni (rubinetti). Un simile intervento comporterebbe un onere organizzativo considerevole per l'Ente e un disagio rilevante per l'utenza, senza un reale beneficio in termini di equità tariffaria. Va inoltre considerato che il contatore DN20, il più piccolo disponibile e quello con la tassa base più bassa, è già installato presso circa il 62% delle utenze. Per queste ultime, una verifica non potrebbe comportare una riduzione della tassa base, poiché non esiste una dimensione inferiore di contatore.

Per accogliere comunque lo spirito della raccomandazione, è stato introdotto l'articolo 83, che consente all'utente di richiedere la verifica individuale della dimensione del proprio contatore, garantendo così una soluzione proporzionata e rispettosa del principio di causalità.

- **Equilibrio della tassa base**

La raccomandazione del SDP di garantire che il gettito della tassa base non superi indicativamente il 50% delle entrate complessive è stata rispettata nella sostanza. Le entrate annuali complessive ammontano infatti a circa 5.8 milioni di franchi, il cui 50% corrisponde a circa 2.9 milioni di franchi. Con il nuovo modello tariffario, il gettito annuo stimato della tassa base, calcolato sulla base delle tariffe definite e arrotondate, si attesta a circa 2.924 milioni di franchi, valore sostanzialmente coerente con il limite raccomandato, tenuto conto degli arrotondamenti tariffari e della natura previsionale del modello.

- **Tasse diverse (art. 73)**

Con riferimento alla richiesta del SDP di ridurre gli importi minimi previsti dall'art. 73, si osserva che i valori inseriti nel *Regolamento* sono in linea con le tariffe attualmente applicate e coerenti con la prassi comunale. Tali importi mantengono anche una funzione dissuasiva, volta a limitare richieste ripetute di estratti o documenti che in passato hanno comportato un incremento significativo delle domande non necessarie. Come illustrato nella tabella seguente, le nuove tariffe risultano quindi equilibrate, giustificate e coerenti con i costi amministrativi effettivi.

Estratti catasto acquedotto

Descrizione	u.m	Progetto regolamento		Attuale regolamentazione*
		Minimo	Massimo	
Formato digitale (PDF) A4 o A3	CHF/pagina	30	50	40
Formato digitale (CAD) A3 in scala 1:250	CHF/pagina	60	80	60
Formato cartaceo A4 o A3	CHF/pagina	30	50	30

Copia documenti

Descrizione	u.m	Progetto regolamento		Attuale regolamentazione*
		Minimo	Massimo	
Documenti formato A4	CHF	20	50	20
Documenti formato A3	CHF	30	60	<i>non previsto</i>

\* l'attuale regolamentazione non prevede una forchetta nel regolamento, ma unicamente un valore nell'ordinanza

Fig. 12: confronto tasse richiesta estratti con regolamentazione attuale

## Conclusioni

L'aggiornamento del *Regolamento* rappresenta un passaggio necessario per adeguare il sistema locale alle direttive cantonali, garantendo maggiore uniformità, trasparenza e modernità nella gestione del servizio idrico. L'attuale *Regolamento*, risalente a oltre quarant'anni fa, non è più adeguato a rispondere alle esigenze operative e normative odierne. La sua revisione si inserisce quindi in un più ampio percorso di riforma e adeguamento tecnico già adottato da numerosi altri Comuni.

Per quanto riguarda l'aspetto tariffario, il passaggio a un sistema basato sulla portata potenziale del contatore, espressa tramite il parametro Q3, costituisce un cambiamento significativo rispetto al metodo attuale, fondato su criteri più specifici e individualizzati. Il nuovo modello offre maggiore semplicità, trasparenza e omogeneità nella determinazione della tassa base, ma deve essere applicato in modo proporzionato per evitare effetti eccessivamente rigidi o distorsivi.

Per questa ragione, il Municipio propone un modello Q3 ponderato, fondato su un coefficiente tecnico tariffario di ponderazione. Tale coefficiente permette di mantenere il Q3 quale parametro tecnico principale, in coerenza con il modello cantonale, integrandolo però con una lettura più completa degli effetti idraulici e infrastrutturali legati alle diverse portate e con l'esigenza di garantire una rimodulazione proporzionata rispetto alla situazione tariffaria attuale. La ponderazione proposta è quindi concepita nell'interesse dell'utenza, in quanto consente di migliorare l'equità applicativa del modello, rafforzare la parità di trattamento sostanziale tra gli abbonati e contenere gli effetti più marcati del passaggio al nuovo sistema tariffario.

Dal punto di vista finanziario, il nuovo modello garantisce una copertura della tassa base pari a circa l'80% dei costi fissi attuali e a circa il 70% dei costi fissi prospettici di breve-medio termine, stimati in circa 4.2 milioni di franchi annui. Tale impostazione consente di mantenere un equilibrio prudente tra tassa base e tassa di consumo, evitando aumenti sproporzionati della componente variabile, che graverebbe maggiormente sui residenti, sulle famiglie ed anche sulle imprese. Il confronto con altre realtà cantonali conferma inoltre che il nuovo tariffario, valutato nel suo insieme, rimane competitivo.

**È fondamentale sottolineare che il nuovo modello non comporta un aumento del gettito complessivo. Al contrario, il totale prelevato annualmente tramite tassa base risulterà inferiore di circa CHF 66'000 rispetto al consuntivo 2025. La revisione proposta non rappresenta quindi un aumento della pressione tariffaria, bensì una rimodulazione della tassa base, resa necessaria dall'allineamento al modello cantonale e costruita in modo coerente con i principi di equità applicativa, parità di trattamento sostanziale, proporzionalità, sostenibilità finanziaria e trasparenza.**



In allegato si producono:

1. il progetto del nuovo *Regolamento* per la distribuzione di acqua potabile
2. in segno di massima trasparenza, le schede con la ripartizione statistica della tassa base per singola tipologia (diametro)
3. la corrispondenza con il Sorvegliante dei Prezzi.

### **Dispositivo**

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse nel presente documento, resta a disposizione per eventuali chiarimenti e vi invita a voler deliberare quanto segue:

1. la modifica del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091.1), rinominato “Regolamento per la distribuzione di acqua potabile”, sviluppato in conformità al modello cantonale e presentato nell'allegato no. 1, è approvata.
2. il nuovo Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.
3. in via transitoria, per il calcolo della fattura relativa al 1° semestre 2027, riferita al periodo di consumo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, le condizioni tariffarie saranno applicate in ragione del 50% secondo il precedente Regolamento e del 50% secondo il nuovo Regolamento, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Nicola Pini

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

**Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione e alla Commissione della legislazione**



## **Allegati**

- A. Progetto del nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile
- B. Schede con la ripartizione statistica della tassa base per singola tipologia (diametro)
- C. Corrispondenza con il Sorvegliante dei Prezzi

## **Elenco figure**

- Fig. 1: estratto Regolamento attuale, calcolo tassa base art. 43b)
- Fig. 2: tipologia di contatori (dn) con relativa portata premente nominale Q3
- Fig. 3: estratto rapporto DFE, valutazione tasse nei settori dell'approvvigionamento di acqua potabile
- Fig. 4: riassunto costi fissi e variabili consuntivo 2025
- Fig. 5: suddivisione contatori installati per diametro nominale, 2025
- Fig. 6: suddivisione incasso tassa base attuale per diametro nominale, 2025
- Fig. 7: tabella riassuntiva suddivisione contatori e dati statistici tassa base, 2025
- Fig. 8: modello Q3 ponderato, coefficienti  $F_i$  e tassa base proposta per classe di contatore
- Fig. 9: effetti della rimodulazione della tassa base per classe di contatore
- Fig. 10: confronto tra tassa base proposta da LEA e tariffe di riferimento di altre aziende
- Fig. 11: confronto della spesa annua per un'utenza domestica media con contatore DN20 e consumo annuo di 150 m<sup>3</sup>
- Fig. 12: confronto tasse richiesta estratti con regolamentazione attuale



Città  
di Locarno

## **Allegato A**

**Progetto del nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua  
potabile**

---

## Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

Stato: 20.05.2026

---

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>BASI LEGALI E NOTE TECNICHE</b>	<b>6</b>
2.1	Leggi e ordinanze	6
2.2	Direttive della SVGW	6
2.3	Note tecniche della SVGW	6
<b>3</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>7</b>
Art. 1:	Costituzione	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi	7
Art. 5:	Contabilità dell'Azienda	7
Art. 6:	Copertura dei costi – tasse	7
Art. 7:	Zona di distribuzione	8
Art. 8:	Compiti dell'Azienda	8
<b>4</b>	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 9:	Piano generale acquedotto	9
Art. 10:	Rete di distribuzione	9
Art. 11:	Condotte principali	9
Art. 12:	Condotte di distribuzione	9
Art. 13:	Costruzione	9
Art. 14:	Idranti	9
Art. 15:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 16:	Messa a terra	10
<b>5</b>	<b>ALLACCIAMENTI</b>	<b>11</b>
Art. 17:	Domanda di allacciamento	11
Art. 18:	Rifiuto di allacciamento	11
Art. 19:	Tracciato e caratteristiche	11
Art. 20:	Condizioni tecniche	11
Art. 21:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	11
Art. 22:	Realizzazione dell'allacciamento	12
Art. 23:	Proprietà dell'allacciamento	12
Art. 24:	Vetustà allacciamento	12
Art. 25:	Sostituzione allacciamento	13
Art. 26:	Manutenzione allacciamento	13

Art. 27: Modalità di intervento	13
Art. 28: Messa fuori esercizio	13
<b>6      INSTALLAZIONI INTERNE</b>	<b>14</b>
Art. 29: Esecuzione	14
Art. 30: Prescrizioni tecniche	14
Art. 31: Collaudo	14
Art. 32: Obblighi dell'abbonato	15
Art. 33: Pericolo di gelo	15
Art. 34: Dovere di informazione	15
Art. 35: Controlli e manutenzione	15
Art. 36: Responsabilità	15
Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	15
<b>7      FORNITURA DELL'ACQUA</b>	<b>17</b>
Art. 38: Contratto d'abbonamento	17
Art. 39: Principi generali	17
Art. 40: Obbligo di prelievo	17
Art. 41: Limitazione della fornitura	18
Art. 42: Esclusione di responsabilità	18
Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua	18
Art. 44: Prelievo abusivo	18
Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	19
Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	19
Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali	19
Art. 48: Piscine e fontane	19
Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	19
Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	20
<b>8      APPARECCHI DI MISURA</b>	<b>21</b>
Art. 51: Misura e lettura	21
Art. 52: Proprietà e manutenzione	22
Art. 53: Ubicazione	22
Art. 54: Responsabilità	22
Art. 55: Prescrizioni tecniche	22
Art. 56: Contestazioni	22
Art. 57: Disfunzioni	22
Art. 58: Sotto-contatori	23
<b>9      FINANZIAMENTO</b>	<b>24</b>

Art. 59: Autonomia finanziaria	24
Art. 60: Determinazione delle tasse	24
Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione	24
<b>10 COSTI ALLACCIAMENTO</b>	<b>25</b>
Art. 62: Allacciamento	25
Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo	25
Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi	25
Art. 65: Costi di realizzazione	26
Art. 66: Spese di collaudo	26
Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	26
Art. 68: Altri costi	26
Art. 69: Costi della dorsale	27
<b>11 TASSE</b>	<b>28</b>
Art. 70: Tasse di utilizzazione	28
Art. 71: Tariffe prestazioni	29
Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	30
Art. 73: Tasse diverse	30
Art. 74: Modalità di fatturazione e termini	31
Art. 75: Incasso ed esecuzione	31
<b>12 CAUZIONI</b>	<b>32</b>
Art. 76: In generale	32
Art. 77: Importo e genere della cauzione	32
Art. 78: Inadempienza	32
Art. 79: Restituzione	32
Art. 80: Acquisizione cauzioni	32
<b>13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE</b>	<b>33</b>
Art. 81: Contravvenzioni	33
Art. 82: Contestazioni e procedure	33
<b>14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>34</b>
Art. 83: Norma transitoria	34
Art. 84: Entrata in vigore	34

## 1 DEFINIZIONI

AAT	Associazione Acquedotti Ticinesi.
Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.
Allacciamento	insieme di componenti atte a prelevare acqua dalla rete dell'Azienda e consegnarla all'/agli abbonato/i (dispositivo di collegamento alla rete dell'Azienda, dispositivo d'interruzione, eventuale dorsale, condotta d'allacciamento, alloggio batteria principale e batteria principale).
Azienda	Locarnese Ente Acqua.
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione o eccezionalmente ad una condotta principale.
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione.
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
Contratto d'abbonamento	contratto di fornitura tra l'Azienda e l'abbonato.
Dorsale	condotta d'allacciamento che serve più fondi.
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal contatore dell'azienda.
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Smart Meter	sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell'Azienda.
SVGW	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
Utente	consumatore finale.

## 2 BASI LEGALI E NOTE TECNICHE

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

### 2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sulla gestione delle acque (LGA), 721.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110

### 2.2 Direttive della SVGW

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

### 2.3 Note tecniche della SVGW

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034).

## 3 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Costituzione

1. È costituito un ente autonomo di diritto comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 193c e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Locarnese Ente Acqua "LEA".
2. L'Azienda ha personalità giuridica propria, il proprio funzionamento è disciplinato dallo statuto aziendale. Sono riservate le disposizioni di legge speciale e le direttive settoriali.

### Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

### Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda ed i propri abbonati.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. L'abbonato ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

### Art. 4: Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi

1. L'organizzazione dell'Azienda, così come le competenze decisionali dei propri organi, sono indicate nello statuto in vigore, pubblicato sulla pagina internet dell'Azienda (<https://lea-ti.ch/it/documenti/>).

### Art. 5: Contabilità dell'Azienda

1. La contabilità dell'Azienda, conformemente allo statuto, è tenuta secondo le indicazioni del Codice delle Obbligazioni (art. 5 statuto).

### Art. 6: Copertura dei costi – tasse

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse ai propri abbonati, garantendo il pareggio dei conti a medio termine.
2. Se previsto dal mandato di gestione totale con il Comune nel cui comprensorio trova applicazione il presente Regolamento o altri accordi specifici, può essere temporaneamente applicato un supplemento o una riduzione sulla tassa di consumo, al fine di assicurare la compensazione finanziaria stabilita nel relativo contratto. Questo importo è indicato separatamente in fattura.

## Art. 7: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. Richieste d'estensione o modifica del tracciato della rete, rispetto a quanto esistente, sono riservate al giudizio esclusivo dell'Azienda.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privata.
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità dell'abbonato adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

## Art. 8: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privata, acqua potabile e acqua greggia nella zona di distribuzione di cui all'art. 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile o greggia ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
  - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
  - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 39 e 41).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. L'Azienda può implementare uno sportello elettronico per garantire comunicazioni e interazioni digitali sicure con gli utenti. In tale contesto, nei limiti e alle condizioni stabilite dal diritto federale, è ammessa l'utilizzazione sistematica del numero AVS per poter identificare correttamente gli abbonati.
7. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

## 4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

### Art. 9: Piano generale acquedotto

1. Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

### Art. 10: Rete di distribuzione

1. La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

### Art. 11: Condotte principali

1. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

### Art. 12: Condotte di distribuzione

1. Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di distribuzione (art. 7).

### Art. 13: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SVGW.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

### Art. 14: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
  - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
  - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
  - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

### Art. 15: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 81.

## **Art. 16: Messa a terra**

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

## 5 ALLACCIAMENTI

### Art. 17: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario entro 45 giorni dall'inizio dei lavori. La richiesta è considerata inoltrata una volta completa di tutte le informazioni e della documentazione richieste.
2. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al Capitolo 10.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### Art. 18: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
  - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia;
  - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento dell'acquedotto in senso generale;
  - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico dell'abbonato.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

### Art. 19: Tracciato e caratteristiche

1. Il tracciato delle condotte e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, in particolare la configurazione, le componenti, le dimensioni ed i materiali, vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

### Art. 20: Condizioni tecniche

1. Ogni mappale possiede di regola un unico allacciamento.
2. In casi eccezionali, gli allacciamenti di più mappali possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi eccezionali, determinati stabili sullo stesso fondo possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso connesso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

### Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2. Ogni proprietario fondiario ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà dell'Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Ogni proprietario fondiario è tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
  - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
  - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
  - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare prevedere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

## Art. 22: Realizzazione dell'allacciamento

1. L'allacciamento fino al contatore (compreso) è realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
2. Le richieste di realizzazione d'allacciamento, beneficianti di un'autorizzazione dell'Azienda ottenuta secondo i termini previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, devono pervenire all'Azienda entro 15 giorni lavorativi dalla data d'inizio lavori.
3. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al Capitolo 10.
4. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

## Art. 23: Proprietà dell'allacciamento

1. Le parti d'allacciamento su area pubblica ed in ogni caso fino al dispositivo di interruzione principale, rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene all'abbonato.
3. Nel caso di una dorsale, essa è di proprietà dell'Azienda, sia su area pubblica, sia privata. Tutte le spese sono a carico degli abbonati (art. 25 e Capitolo 10).

## Art. 24: Vetustà allacciamento

1. Di regola la durata di vita di un allacciamento è di 40 anni.

## Art. 25: Sostituzione allacciamento

1. L'Azienda può sostituire l'intero allacciamento, una o più componenti, inclusa la dorsale, in particolare nei seguenti casi:
  - a. limitata capacità di trasporto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. vetustà dell'allacciamento;
  - d. ripetute perdite d'acqua;
  - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione sono posti integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

## Art. 26: Manutenzione allacciamento

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'intero allacciamento e quindi anche della dorsale, in particolare nei casi seguenti:
  - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. ripetute perdite d'acqua;
  - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione sono poste integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

## Art. 27: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, così come eventuali perdite d'acqua, devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. L'abbonato è di regola preventivamente informato dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione di cui sopra, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 28: Messa fuori esercizio

1. Su richiesta dell'abbonato, l'Azienda provvede al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, tutte le spese sono a carico dell'abbonato secondo quanto previsto nel Capitolo 10.
2. L'Azienda è autorizzata, previo preavviso, al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, a spese dell'abbonato secondo quanto previsto nel Capitolo 10, nei seguenti casi:
  - a. messa fuori esercizio allacciamento;
  - b. mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
  - c. demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

## 6 INSTALLAZIONI INTERNE

### Art. 29: Esecuzione

1. All'abbonato spettano gli oneri di realizzazione e di manutenzione delle installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della certificazione rilasciata dall'AAT oppure dalla SVGW.

### Art. 30: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SVGW e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posato un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete. La tipologia di dispositivo è in funzione della categoria di fluido come da prescrizioni della SVGW ed in ogni caso secondo disposizioni dell'Azienda.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di: modifiche delle infrastrutture dell'Azienda, delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche dell'acqua, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni da terzi, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

### Art. 31: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. In caso di nuove installazioni, il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Dopo la messa in esercizio, l'Azienda può richiedere collaudi periodici ogni 10 anni, eseguiti direttamente oppure, a sua discrezione, tramite un terzo abilitato, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni tecniche vigenti e lo stato di manutenzione dell'impianto.
3. Qualora l'impianto non risultasse conforme alle prescrizioni tecniche, si presentasse in uno stato di manutenzione insufficiente oppure divergesse da quanto indicato nella domanda di allacciamento:
  - a. in caso di nuove installazioni, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua fino all'eliminazione dei difetti;
  - b. in caso di installazioni già in esercizio, di norma l'Azienda assegna un termine congruo per l'eliminazione dei difetti. In caso di mancato rispetto del termine assegnato l'Azienda può limitare la fornitura garantendo un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali;
  - c. tutti i costi, di qualsiasi natura, derivanti dalle non conformità riscontrate sono, in prima istanza a carico dell'abbonato.
4. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

5. Le spese per il collaudo iniziale e per quelli periodici sono a carico dell'abbonato, esse sono definite nel Capitolo 10.

## **Art. 32: Obblighi dell'abbonato**

1. L'abbonato provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale e conformi alle prescrizioni tecniche vigenti.

## **Art. 33: Pericolo di gelo**

1. Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, rinunciando quindi al mantenimento di un deflusso minimo, conformemente all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'abbonato è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## **Art. 34: Dovere di informazione**

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. L'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

## **Art. 35: Controlli e manutenzione**

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli ed eventuali manutenzioni (es. lettura, verifica, sostituzione contatore).
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, l'abbonato, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora l'abbonato non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## **Art. 36: Responsabilità**

1. L'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. L'abbonato è responsabile per gli atti dei suoi eventuali inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

## **Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile**

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La verifica di detta condizione è di pertinenza dell'abbonato.

3. Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, come da art. 30 cpv. 2.

## 7 FORNITURA DELL'ACQUA

### Art. 38: Contratto d'abbonamento

1. L'abbonato è di regola il proprietario del fondo da allacciare alla rete dell'Azienda.
2. Il contratto d'abbonamento viene concluso tra l'Azienda e l'abbonato, sulla base del presente Regolamento. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contratti di abbonamento sono conclusi per iscritto.
3. Eventuali modifiche contrattuali devono essere notificate dall'abbonato all'Azienda.
4. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 60 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 46 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento, conformemente all'art. 28.
5. I costi derivanti dalla disdetta e la messa fuori esercizio dell'allacciamento sono a carico dell'abbonato.
6. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni lavorativi dalla data di interruzione indicata nella disdetta, a condizione che sia rispettato il preavviso indicato al cpv. 4.
7. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

### Art. 39: Principi generali

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'abbonato ed anche l'utente si impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere eventuali sprechi, secondo quanto disposto all'art. 41.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito dell'abbonato provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
7. L'utilizzo dell'acqua potabile a scopi termici è escluso.

### Art. 40: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

## Art. 41: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
  - a. forza maggiore;
  - b. eventi atmosferici straordinari;
  - c. carenza d'acqua;
  - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
  - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
  - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

## Art. 42: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 41 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

## Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

## Art. 44: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
  - a. posando derivazioni prima del contatore;
  - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
  - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
  - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

## **Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri**

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda. La richiesta deve pervenire a quest'ultima, utilizzando l'apposito formulario debitamente compilato, almeno 10 giorni lavorativi prima del prelievo, in caso contrario, sarà applicata una sovrattassa secondo quanto previsto al Capitolo 11.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

## **Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici**

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 70.

## **Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali**

1. L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, impianti tecnici, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

## **Art. 48: Piscine e fontane**

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane può essere effettuato solo previa richiesta all'Azienda e relativa autorizzazione secondo le disposizioni di quest'ultima.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua, nonché di un corretto dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, secondo le disposizioni della SVGW.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

## **Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali che, a giudizio esclusivo dell'Azienda, provocano forti consumi o elevate punte di prelievo, come da art. 47, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo e un massimo).

## Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, di acque piovane o di acque grigie deve essere notificato all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

## 8 APPARECCHI DI MISURA

### Art. 51: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda. In caso di mancata comunicazione della lettura dopo 30 giorni dall'intimazione della stessa, l'Azienda può emettere la relativa fattura calcolando il consumo sulla base dello stesso periodo negli anni precedenti.
3. L'Azienda è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:
  - a. la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
  - b. la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
  - c. il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
  - d. l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.
4. Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:
  - a. il flusso idrico effettivo;
  - b. la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);
  - c. valore di punta massimo;
  - d. interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
  - e. allarme in caso di riflusso;
  - f. temperatura dell'acqua;
  - g. livello sonoro in decibel per ricerca perdite;
5. I dati sono trasmessi all'Azienda ogni 30 minuti. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita del consenso dell'utente.
6. I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). L'Azienda li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.
7. Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.
8. Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, l'Azienda anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.
9. Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP del 9 marzo 1987) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

## Art. 52: Proprietà e manutenzione

1. La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

## Art. 53: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze dell'abbonato, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento. Il dispositivo deve essere facilmente accessibile in ogni momento e raggiungibile dal sistema di telelettura.

## Art. 54: Responsabilità

1. L'abbonato risponde di eventuali danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. In nessun caso, l'abbonato o l'utente sono autorizzati ad apportare o a far apportare modifiche al contatore ed ai dispositivi ad esso connessi.

## Art. 55: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate le valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SVGW, in particolare per quanto concerne i dispositivi anti-riflusso (art. 30 cpv. 2) ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. L'Azienda stabilisce il tipo e la dimensione del contatore.
3. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

## Art. 56: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio, di montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

## Art. 57: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

## **Art. 58: Sotto-contatori**

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

## 9 FINANZIAMENTO

### Art. 59: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
  - a. tasse di allacciamento;
  - b. tasse di utilizzazione;
  - c. fatturazione di forniture speciali;
  - d. sussidi ufficiali;
  - e. altre partecipazioni di terzi;
  - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### Art. 60: Determinazione delle tasse

1. Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

### Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione

1. Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

## 10 COSTI ALLACCIAMENTO

### Art. 62: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
  - a. la tassa di allacciamento;
  - b. i costi di realizzazione;
  - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è l'abbonato.

### Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
  - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
  - b. ogni potenziamento di un allacciamento esistente.
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SVGW.

### Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi

1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.
2. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro condotte [mm]		u.m	Importo	
Polietilene (esterno)	Ghisa duttile (interno)		Minimo	Massimo
≤ 40	-	CHF	1'000.00	2'000.00
50	-	CHF	1'500.00	3'000.00
63	-	CHF	3'000.00	6'000.00
75	-	CHF	4'000.00	8'000.00
90	80	CHF	7'000.00	14'000.00
110	-	CHF	8'500.00	17'000.00
125	100	CHF	10'000.00	20'000.00
140	-	CHF	12'000.00	25'000.00
160	125	CHF	16'000.00	32'000.00
180	150	CHF	22'000.00	44'000.00
200	-	CHF	26'000.00	52'000.00
225	-	CHF	33'000.00	66'000.00
250	200	CHF	40'000.00	80'000.00

**Art. 65: Costi di realizzazione**

1. I costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
2. In caso di domande d'allacciamento tardive, secondo l'art. 17 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda allacciamento tardiva	CHF	500.00	1'000.00

3. In caso di richieste di realizzazione tardive, secondo l'art. 22 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa richiesta realizzazione tardiva	CHF	300.00	600.00

4. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dall'abbonato secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

**Art. 66: Spese di collaudo**

1. Le spese di collaudo sono a carico dell'abbonato e comprendono una tassa amministrativa di base, oltre al costo del tempo impiegato dal tecnico, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella (IVA non compresa). Eventuali collaudi supplementari resi necessari da difetti o non conformità dell'impianto sono anch'essi a carico dell'abbonato.

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa amministrativa per collaudo	CHF	50.00	100.00
Tariffa oraria tecnico per collaudo	CHF/h	110.00	130.00

**Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione**

1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento (art. 65, cpv. 1). Su richiesta dell'abbonato, a discrezione dell'Azienda, possono essere inclusi anche i costi per le opere di scavo e pavimentazione (art. 65, cpv. 4). L'offerta va sottoscritta dall'abbonato in segno d'accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori se già iniziati.
4. Al termine dei lavori, l'abbonato deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

**Art. 68: Altri costi**

1. I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori esercizio dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda caso per caso.

2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dell'abbonato secondo le modalità di cui all'art. 65 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

## Art. 69: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e sostituzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
2. I costi di manutenzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
3. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), la ripartizione dei relativi costi avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
4. Per gli abbonati già allacciati in precedenza, viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni), l'importo residuo è a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

## 11 TASSE

### Art. 70: Tasse di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento delle seguenti tasse:
  - a. tassa base (tabella A);
  - b. tassa per il noleggio del contatore (tabella D);
2. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa di consumo (tabella B), la quale copra dal 20% al 50% dei costi complessivi. In presenza di quanto previsto all'art. 6 cpv. 2, può essere aggiunto un supplemento o una riduzione alla tassa di consumo, indicato separatamente in fattura, destinato all'appianamento della compensazione finanziaria tra utenze, conformemente alle condizioni stabilite nel relativo mandato di gestione o in altri accordi specifici.
3. In caso di prelievo temporaneo, subordinato in ogni caso all'approvazione da parte dell'Azienda, è applicata la tassa prevista dalla tabella C.
4. Le tasse menzionate nei punti sopra sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal presente Regolamento.
5. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base (IVA non compresa)

Diametro contatore (mm)	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	230.00	330.00
25	CHF/anno	500.00	750.00
32	CHF/anno	1'050.00	1'550.00
40	CHF/anno	1'850.00	2'700.00
50	CHF/anno	2'900.00	4'300.00
65	CHF/anno	5'300.00	7'900.00
80	CHF/anno	7'000.00	10'000.00
100	CHF/anno	9'500.00	14'000.00
125	CHF/anno	18'500.00	27'000.00
150	CHF/anno	27'500.00	40'000.00
200	CHF/anno	42'500.00	60'000.00

Tabella B: Tassa di consumo (IVA non compresa)

Tipo di acqua	u.m	Minimo	Massimo
Potabile	CHF/m3	0.60	1.90
Greggia	CHF/m3	0.50	1.80

Tabella C: Tassa prelievo temporaneo (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
Fino a 6 giorni	CHF	200.00	400.00
Dal 7° giorno	CHF/giorno	5.00	50.00

Per prelievi temporanei di durata fino a sei giorni compresi, è applicata esclusivamente la tassa forfettaria prevista dalla tabella C. Per prelievi temporanei di durata superiore a sei giorni, alla tassa forfettaria è aggiunta, a partire dal settimo giorno, una tassa giornaliera per ogni ulteriore giorno di prelievo, secondo gli importi minimi e massimi indicati nella medesima tabella.

In caso di richieste di prelievo tardive, secondo l'art. 45 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda prelievo tardiva	CHF	100.00	250.00

Tabella D: Tassa noleggio contatore (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	19.00	25.00
25	CHF/anno	28.00	37.00
32	CHF/anno	30.00	39.00
40	CHF/anno	38.00	49.00
50	CHF/anno	121.00	158.00
65	CHF/anno	200.00	260.00
80	CHF/anno	225.00	292.00
100	CHF/anno	280.00	364.00
125	CHF/anno	426.00	553.00
150	CHF/anno	571.00	742.00
200	CHF/anno	717.00	931.00

Per contatori di tipo speciale o di diametro superiore, la tassa annua di noleggio sarà pari al 10% del costo del contatore.

## Art. 71: Tariffe prestazioni

- Le prestazioni della manodopera sono fatturate secondo le tariffe definite dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Funzione	u.m	Minimo	Massimo
Operaio	CHF/h	80.00	100.00
Caposquadra	CHF/h	90.00	110.00
Personale amministrativo	CHF/h	90.00	110.00
Personale tecnico e dirigente	CHF/h	110.00	130.00

- Il materiale impiegato viene fatturato al prezzo di listino risultante dalla gestione del magazzino, maggiorato al massimo del 30% per coprire i costi generali, secondo quanto definito dal Municipio tramite Ordinanza.

**Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura**

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Qualora l'abbonato richieda una fatturazione più frequente del consumo e relative tasse ad esso connesse rispetto alla cadenza stabilita dall'Azienda (cpv. 1), si può applicare una sovrattassa fino a un massimo di 5.00 CHF (IVA non compresa) per fattura, l'importo può variare in funzione della modalità di fatturazione (cartacea o digitale, nelle varie modalità disponibili) e viene definito dal Municipio tramite Ordinanza.

**Art. 73: Tasse diverse**

1. Il rilascio di estratti dell'acquedotto è soggetto al pagamento di una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Formato digitale (PDF) A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Formato digitale (CAD) A3 in scala 1:250	CHF/pagina	60.00	80.00
Formato cartaceo A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Richieste speciali saranno fatturate secondo il tempo impiegato, sulla base delle tariffe orarie previste all'art. 71 del presente Regolamento.			

2. Il rilascio di copie di fatture, contratti o altri documenti è soggetto al pagamento di una tassa, definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Documenti formato A4	CHF	20.00	50.00
Documenti formato A3	CHF	30.00	60.00

3. Per ogni nuovo contratto d'abbonamento o mutazione (cambio indirizzo, disdetta o altro) viene addebitata una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Nuovo contratto d'abbonamento o modifica	CHF	50.00	100.00

## Art. 74: Modalità di fatturazione e termini

1. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
2. La modalità di fatturazione predefinita (cartacea o digitale, nelle varie modalità disponibili) viene stabilita dal Municipio tramite Ordinanza.
3. In caso di fatturazione cartacea, si può applicare una sovrattassa fino ad un massimo di 2.00 CHF (IVA non compresa) per fattura, l'importo viene definito dal Municipio tramite Ordinanza.
4. In caso di fatturazione elettronica, si può applicare una riduzione fino ad un massimo di 2.00 CHF per fattura, ritenuto che l'importo della riduzione non può eccedere l'1% dell'importo della stessa. L'importo della riduzione, così come l'applicabilità in caso di rateizzazione, varia in funzione della modalità scelta (ad es. e-bill, ricezione tramite portale aziendale o altre modalità elettroniche), ed è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza. L'attivazione e il mantenimento della modalità di fatturazione elettronica sono a carico dell'abbonato. L'eventuale revoca comporta la cessazione automatica della riduzione.

## Art. 75: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

## 12 CAUZIONI

### Art. 76: In generale

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. La cauzione può in particolare essere richiesta a:
  - a. persone giuridiche, ditte individuali e liberi professionisti;
  - b. abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
  - c. abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
  - d. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
  - e. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

### Art. 77: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione va prestata sotto forma di fideiussione bancaria.

### Art. 78: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 79: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. La richiesta di restituzione spetta all'abbonato, il quale in caso di successioni (es. eredità) o altre circostanze particolari che vedono un cambio di nominativo (es. acquisizione societaria), deve comprovare tramite documentazione ufficiale di poter riscuotere detta cauzione.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi.

### Art. 80: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

## 13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

### Art. 81: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio Direttivo, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

### Art. 82: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro 30 giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SVGW per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

## 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 83: Norma transitoria

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (art. 84), l'abbonato può richiedere la verifica del dimensionamento del proprio contatore ai fini del calcolo della tassa base. Qualora, a seguito della verifica, il contatore risulti sovradimensionato, e siano rispettati i dati del produttore nonché le disposizioni previste dalla direttiva SVGW W3 e purché il presente Regolamento preveda contatori di diametro inferiore, l'abbonato avrà diritto all'applicazione della tassa base corrispondente al dimensionamento corretto.

### Art. 84: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:




Città  
di Locarno

## **Allegato B**

**Schede con la ripartizione statistica della tassa base per singola  
tipologia (diametro)**


## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>20 mm</b>
Numero abbonati interessati:	2'882 pz.
Tassa base attuale:	min. 55.50 Fr.
	med. 230.36 Fr.
	max. 1'617.80 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>230.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	1'172 (40.67%)
Numero abbonati TB crescita:	1'707 (59.23%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tasa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>25 mm</b>
Numero abbonati interessati:	851 pz.
Tassa base attuale:	min. 55.50 Fr.
	med. 514.50 Fr.
	max. 4'379.00 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>500.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	382 (44.89%)
Numero abbonati TB crescita:	466 (54.76%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>32 mm</b>
Numero abbonati interessati:	411 pz.
Tassa base attuale:	
min.	55.50 Fr.
med.	1'220.36 Fr.
max.	5'518.60 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>1'050.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	217 (52.80%)
Numero abbonati TB crescita:	191 (46.47%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>40 mm</b>
Numero abbonati interessati:	290 pz.
Tassa base attuale:	min. 55.50 Fr.
	med. 1'987.17 Fr.
	max. 13'146.10 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>1'850.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	130 (44.83%)
Numero abbonati TB crescita:	157 (54.14%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tasa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>50 mm</b>
Numero abbonati interessati:	156 pz.
Tassa base attuale:	min. 55.50 Fr.
	med. 2'821.73 Fr.
	max. 8'648.20 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>2'900.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	63 (40.38%)
Numero abbonati TB crescita:	90 (57.69%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>65 mm</b>
Numero abbonati interessati:	32 pz.
Tassa base attuale:	min. 55.50 Fr.
	med. 6'122.88 Fr.
	max. 36'434.30 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>5'300.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	17 (53.13%)
Numero abbonati TB crescita:	12 (37.50%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>80 mm</b>
Numero abbonati interessati:	23 pz.
Tassa base attuale:	
min.	370.00 Fr.
med.	6'128.47 Fr.
max.	15'412.90 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>7'000.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	8 (34.78%)
Numero abbonati TB crescita:	12 (52.17%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>100 mm</b>
Numero abbonati interessati:	6 pz.
Tassa base attuale:	
min.	157.30 Fr.
med.	5'104.75 Fr.
max.	12'313.60 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>9'500.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	2 (33.33%)
Numero abbonati TB crescita:	1 (16.67%)




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>		<b>125 mm</b>
Numero abbonati interessati:		0 pz.
Tassa base attuale:	min.	0.00 Fr.
	med.	#DIV/0! Fr.
	max.	0.00 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>		<b>18'500.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:		0 #DIV/0!
Numero abbonati TB crescita:		0 #DIV/0!




## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>150 mm</b>
Numero abbonati interessati:	0 pz.
Tassa base attuale:	min. 0.00 Fr.
	med. #DIV/0! Fr.
	max. 0.00 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>27'500.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	0 #DIV/0!
Numero abbonati TB crescita:	0 #DIV/0!



## Scheda di analisi della rimodulazione della tassa base per classe di contatore

<b>Diametro contatore:</b>	<b>200</b> mm
Numero abbonati interessati:	0 pz.
Tassa base attuale:	min. 0.00 Fr.
	med. #DIV/0! Fr.
	max. 0.00 Fr.
<b>Tassa base nuova:</b>	<b>42'500.00 Fr.</b>
Numero abbonati TB calo:	0 #DIV/0!
Numero abbonati TB crescita:	0 #DIV/0!





Città  
di Locarno

# **Allegato C**

**Corrispondenza con il Sorvegliante dei Prezzi**

Ns. rif: galgf  
Progetto: 2020-0096  
Documento: 2025-0102

Spettabile  
Sorveglianza dei prezzi  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

Locarno, 6 maggio 2025

---

## Richiesta di preavviso sul Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Egregi Signori,

con la presente, abbiamo il piacere di sottoporvi il progetto del nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, con l'intento di raccogliere un vostro preavviso prima della sua presentazione al Consiglio comunale della Città di Locarno per l'approvazione definitiva.

Il documento allegato è il risultato di un approfondito lavoro di analisi e studio, condotto con estrema attenzione e con il fine di garantire la massima efficacia e coerenza con le esigenze del settore. Nella sua elaborazione, ci siamo basati sul Regolamento tipo cantonale per la distribuzione dell'acqua potabile, un riferimento consolidato che è stato adottato da circa il 70% delle aziende di approvvigionamento idrico operanti in Ticino. Inoltre, il regolamento è stato sviluppato tenendo conto delle migliori pratiche applicate dalle principali aziende del settore a livello nazionale, così da assicurare un quadro normativo improntato a trasparenza, equità e sostenibilità economica.

Riteniamo che l'adozione di questo regolamento rappresenti uno strumento essenziale per garantire la continuità e l'efficienza del servizio, nonché per consegnare alle future generazioni infrastrutture moderne, resilienti e adeguate alle sfide emergenti, tra cui quelle di natura climatica e ambientale. L'introduzione di questo nuovo regolamento apporterà diversi vantaggi all'utenza, tra cui una maggiore chiarezza normativa, una semplificazione dei processi amministrativi e una struttura tariffaria più equa e trasparente.

In qualità di ente responsabile della gestione dell'acqua potabile a livello locale, il nostro impegno primario è quello di garantire un servizio affidabile, di qualità e accessibile a condizioni corrette per tutti gli utenti. Miriamo a rispondere alle esigenze della comunità con un servizio efficiente, allineato alle migliori pratiche del settore e in costante evoluzione per affrontare al meglio le sfide future.


Siamo lieti di informarvi che il lavoro svolto ha già ottenuto il consenso dell'Ufficio dell'approvvigionamento idrico cantonale, a conferma della solidità delle scelte effettuate e della conformità del regolamento ai principi normativi e operativi vigenti.

Come accennato, prima di procedere con la presentazione al Consiglio comunale, desideriamo raccogliere il vostro prezioso parere sul progetto di regolamento, che alleghiamo alla presente per vostra valutazione.

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e confidiamo in un vostro cortese riscontro nel più breve tempo possibile.

Con i sensi della massima stima.

Flavio Galgiani  
Direttore



---

## Allegati

- Progetto Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile – stato 06.05.2025

---

## Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

Stato: 06.05.2025

---

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>BASI LEGALI E NOTE TECNICHE</b>	<b>6</b>
2.1	Leggi e ordinanze	6
2.2	Direttive della SSIGA	6
2.3	Note tecniche della SSIGA	6
<b>3</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>7</b>
Art. 1:	Costituzione	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi	7
Art. 5:	Contabilità dell'Azienda	7
Art. 6:	Copertura dei costi – tasse	7
Art. 7:	Zona di distribuzione	7
Art. 8:	Compiti dell'Azienda	8
<b>4</b>	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 9:	Piano generale acquedotto	9
Art. 10:	Rete di distribuzione	9
Art. 11:	Condotte principali	9
Art. 12:	Condotte di distribuzione	9
Art. 13:	Costruzione	9
Art. 14:	Idranti	9
Art. 15:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 16:	Messa a terra	10
<b>5</b>	<b>ALLACCIAMENTI</b>	<b>11</b>
Art. 17:	Domanda di allacciamento	11
Art. 18:	Rifiuto di allacciamento	11
Art. 19:	Tracciato e caratteristiche	11
Art. 20:	Condizioni tecniche	11
Art. 21:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	11
Art. 22:	Realizzazione dell'allacciamento	12
Art. 23:	Proprietà dell'allacciamento	12
Art. 24:	Vetustà allacciamento	12

Art. 25: Sostituzione allacciamento	13
Art. 26: Manutenzione allacciamento	13
Art. 27: Modalità di intervento	13
Art. 28: Messa fuori esercizio	13
<b>6 INSTALLAZIONI INTERNE</b>	<b>14</b>
Art. 29: Esecuzione	14
Art. 30: Prescrizioni tecniche	14
Art. 31: Collaudo	14
Art. 32: Obblighi dell'abbonato	14
Art. 33: Pericolo di gelo	15
Art. 34: Dovere di informazione	15
Art. 35: Controlli e manutenzione	15
Art. 36: Responsabilità	15
Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	15
<b>7 FORNITURA DELL'ACQUA</b>	<b>16</b>
Art. 38: Contratto d'abbonamento	16
Art. 39: Principi generali	16
Art. 40: Obbligo di prelievo	16
Art. 41: Limitazione della fornitura	17
Art. 42: Esclusione di responsabilità	17
Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua	17
Art. 44: Prelievo abusivo	17
Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	18
Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	18
Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali	18
Art. 48: Piscine e fontane	18
Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	18
Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	19
<b>8 APPARECCHI DI MISURA</b>	<b>20</b>
Art. 51: Misura e lettura	20
Art. 52: Proprietà e manutenzione	21
Art. 53: Ubicazione	21
Art. 54: Responsabilità	21
Art. 55: Prescrizioni tecniche	21
Art. 56: Contestazioni	21

Art. 57: Disfunzioni	21
Art. 58: Sotto-contatori	22
<b>9 FINANZIAMENTO</b>	<b>23</b>
Art. 59: Autonomia finanziaria	23
Art. 60: Determinazione delle tasse	23
Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione	23
<b>10 COSTI ALLACCIAMENTO</b>	<b>24</b>
Art. 62: Allacciamento	24
Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo	24
Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi	24
Art. 65: Costi di realizzazione	25
Art. 66: Spese di collaudo	25
Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	25
Art. 68: Altri costi	26
Art. 69: Costi della dorsale	26
<b>11 TASSE</b>	<b>27</b>
Art. 70: Tasse di utilizzazione	27
Art. 71: Tariffe prestazioni	28
Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	28
Art. 73: Incasso ed esecuzione	29
<b>12 CAUZIONI</b>	<b>30</b>
Art. 74: In generale	30
Art. 75: Importo e genere della cauzione	30
Art. 76: Inadempienza	30
Art. 77: Restituzione	30
Art. 78: Acquisizione cauzioni	30
<b>13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE</b>	<b>31</b>
Art. 79: Contravvenzioni	31
Art. 80: Contestazioni e procedure	31
<b>14 DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINALI</b>	<b>32</b>
Art. 81: Entrata in vigore	32

## 1 DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
Allacciamento	insieme di componenti atte a prelevare acqua dalla rete dell'Azienda e consegnarla all'/agli abbonato/i (dispositivo di collegamento alla rete dell'Azienda, dispositivo d'interruzione, eventuale dorsale, condotta d'allacciamento, alloggio batteria principale e batteria principale).
Azienda	Locarnese Ente Acqua.
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione o eccezionalmente ad una condotta principale.
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione.
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
Contratto d'abbonamento	contratto di fornitura tra l'Azienda e l'abbonato.
Dorsale	condotta d'allacciamento che serve più fondi.
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal contatore dell'azienda.
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Smartmeter	sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell'Azienda.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
Utente	consumatore finale.
Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.

## 2 BASI LEGALI E NOTE TECNICHE

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

### 2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 722.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110

### 2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

### 2.3 Note tecniche della SSIGA

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034).

## 3 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Costituzione

1. È costituito un ente autonomo di diritto comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 193c e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Locarnese Ente Acqua "LEA".
2. L'Azienda ha personalità giuridica propria, il proprio funzionamento è riportato nello statuo aziendale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali

### Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

### Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda ed i propri abbonati.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. L'abbonato ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

### Art. 4: Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi

1. L'organizzazione dell'Azienda, così come le competenze decisionali dei propri organi, sono indicate nello statuto in vigore, pubblicato sulla pagina internet dell'Azienda (<https://lea-ti.ch/it/documenti/>).

### Art. 5: Contabilità dell'Azienda

1. La contabilità dell'Azienda, conformemente allo statuto, è tenuta secondo le indicazioni del Codice delle Obbligazioni (art. 5 statuto).

### Art. 6: Copertura dei costi – tasse

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse ai propri abbonati, garantendo il pareggio dei conti a medio termine.

### Art. 7: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. Richieste d'estensione o modifica del tracciato della rete, rispetto a quanto esistente, sono riservate al giudizio esclusivo dell'Azienda.

2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità dell'abbonato adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

## Art. 8: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua grezza nella zona di distribuzione di cui all'art. 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile o greggia ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
  - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
  - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 39 e 41).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

## 4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

### Art. 9: Piano generale acquedotto

1. Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

### Art. 10: Rete di distribuzione

1. La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

### Art. 11: Condotte principali

1. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

### Art. 12: Condotte di distribuzione

1. Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di distribuzione (art. 7).

### Art. 13: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

### Art. 14: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
  - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
  - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
  - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

### Art. 15: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il reflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

## Art. 16: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

## 5 ALLACCIAMENTI

### Art. 17: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario entro 45 giorni dall'inizio dei lavori.
2. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 10**.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### Art. 18: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
  - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
  - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento dell'acquedotto in senso generale;
  - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico dell'abbonato.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

### Art. 19: Tracciato e caratteristiche

1. Il tracciato delle condotte e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, in particolare la configurazione, le componenti, le dimensioni ed i materiali, vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

### Art. 20: Condizioni tecniche

1. Ogni mappale possiede di regola un unico allacciamento.
2. In casi eccezionali, gli allacciamenti di più mappali possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi eccezionali, determinati stabili sullo stesso fondo possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso connesso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

### Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2. Ogni proprietario fondiario ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà dell'Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Ogni proprietario fondiario è tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
  - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
  - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
  - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare prevedere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

## Art. 22: Realizzazione dell'allacciamento

1. L'allacciamento fino al contatore (compreso) è realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
2. Le richieste di realizzazione d'allacciamento, beneficianti di un'autorizzazione dell'Azienda ottenuta secondo i termini previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, devono prevenire all'Azienda entro 15 giorni lavorativi dalla data d'inizio lavori.
3. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 10**.
4. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel **Capitolo 10**.

## Art. 23: Proprietà dell'allacciamento

1. Le parti d'allacciamento su area pubblica ed in ogni caso fino al dispositivo di interruzione principale, rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene all'abbonato.
3. Nel caso di una dorsale, essa è di proprietà dell'Azienda, sia su area pubblica, sia privata. Tutte le spese sono a carico degli abbonati (art. 25, **xxx**).

## Art. 24: Vetustà allacciamento

1. Di regola la durata di vita di un allacciamento è di 40 anni.

## Art. 25: Sostituzione allacciamento

1. L'Azienda può sostituire l'intero allacciamento, una o più componenti, inclusa la dorsale, in particolare nei seguenti casi:
  - a. limitata capacità di trasporto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. vetustà dell'allacciamento;
  - d. ripetute perdite d'acqua;
  - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione sono posti integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel **Capitolo 10**.

## Art. 26: Manutenzione allacciamento

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'intero allacciamento e quindi anche della dorsale, in particolare nei casi seguenti:
  - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. ripetute perdite d'acqua;
  - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione sono posti integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel **Capitolo 10**.

## Art. 27: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, così come eventuali perdite d'acqua, devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. L'abbonato è di regola preventivamente informato dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione di cui sopra, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 28: Messa fuori esercizio

1. Su richiesta dell'abbonato, l'Azienda provvede al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, tutte le spese sono a carico dell'abbonato secondo quanto previsto nel **Capitolo 10**.
2. L'Azienda è autorizzata, previo preavviso, al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, a spese dell'abbonato secondo quanto previsto nel **Capitolo 10**, nei seguenti casi:
  - a. messa fuori esercizio allacciamento;
  - b. mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
  - c. demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

## 6 INSTALLAZIONI INTERNE

### Art. 29: Esecuzione

1. All'abbonato spettano gli oneri di realizzazione e di manutenzione delle installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

### Art. 30: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posato un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete. La tipologia di dispositivo è in funzione della categoria di fluido come da prescrizioni della SSIGA ed in ogni caso secondo disposizioni dell'Azienda.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di: modifiche delle infrastrutture dell'Azienda, delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche dell'acqua, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni da terzi, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

### Art. 31: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico dell'abbonato.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel **Capitolo 10**.

### Art. 32: Obblighi dell'abbonato

1. L'abbonato provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

## Art. 33: Pericolo di gelo

1. Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, rinunciando quindi al mantenimento di un deflusso minimo, conformemente all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'abbonato è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## Art. 34: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. L'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

## Art. 35: Controlli e manutenzione

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli ed eventuali manutenzioni (es. lettura – verifica - sostituzione contatore).
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, l'abbonato, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora l'abbonato non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 36: Responsabilità

1. L'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. L'abbonato è responsabile per gli atti dei suoi eventuali inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

## Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La verifica di detta condizione è di pertinenza dell'abbonato.
3. Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, come da art. 30 cpv.2.

## 7 FORNITURA DELL'ACQUA

### Art. 38: Contratto d'abbonamento

1. L'abbonato è di regola il proprietario del fondo da allacciare alla rete dell'Azienda.
2. Il contratto d'abbonamento viene concluso tra l'Azienda e l'abbonato, sulla base del presente Regolamento. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contratti di abbonamento sono conclusi per iscritto.
3. Eventuali modifiche contrattuali, devono essere notificate dall'abbonato all'Azienda.
4. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 60 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 46 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento, conformemente all'art. 28.
5. I costi derivanti dalla disdetta e la messa fuori esercizio dell'allacciamento sono a carico dell'abbonato.
6. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni lavorativi dalla data di interruzione indicata nella disdetta, a condizione che sia rispettato il preavviso indicato al cpv.4.
7. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

### Art. 39: Principi generali

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'abbonato ed anche l'utente si impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere eventuali sprechi, secondo quanto disposto all'art. 41.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito dell'abbonato provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

### Art. 40: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

## Art. 41: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
  - a. forza maggiore;
  - b. eventi atmosferici straordinari;
  - c. carenza d'acqua;
  - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
  - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
  - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

## Art. 42: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 41 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

## Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

## Art. 44: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
  - a. posando derivazioni prima del contatore;
  - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
  - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
  - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al **Capitolo 13**.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

## **Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri**

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda. La richiesta deve pervenire a quest'ultima, utilizzando l'apposito formulario debitamente compilato, almeno 10 giorni lavorativi prima del prelievo, in caso contrario, sarà applicata una sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 11**.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

## **Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici**

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'**art. 70**.

## **Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali**

1. L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

## **Art. 48: Piscine e fontane**

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane può essere effettuato solo previo richiesta all'Azienda e relativa autorizzazione secondo le disposizioni di quest'ultima.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua, nonché di un corretto dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, secondo le disposizioni della SSIGA.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

## **Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali che, a giudizio esclusivo dell'Azienda, provocano forti consumi o elevate punte di prelievo, come da art. 47, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo e un massimo).

## Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

## 8 APPARECCHI DI MISURA

### Art. 51: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda. In caso di mancata comunicazione della lettura dopo 30 giorni dall'intimazione della stessa, l'Azienda può emettere la relativa fattura calcolando il consumo sulla base dello stesso periodo negli anni precedenti.
3. L'Azienda è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:
  - a. la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
  - b. la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
  - c. il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
  - d. l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.
4. Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:
  - a. il flusso idrico effettivo;
  - b. la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);
  - c. valore di punta massimo;
  - d. interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
  - e. allarme in caso di riflusso;
  - f. temperatura dell'acqua;
  - g. livello sonoro in decibel per ricerca perdite;
5. I dati sono trasmessi all'Azienda ogni 30 minuti. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.
6. I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). L'Azienda li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.
7. Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.
8. Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, l'azienda anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.
9. Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP del 9 marzo 1987) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

## Art. 52: Proprietà e manutenzione

1. La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

## Art. 53: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze dell'abbonato, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento. Il dispositivo deve essere facilmente accessibile in ogni momento e raggiungibile dal sistema di telelettura.

## Art. 54: Responsabilità

1. L'abbonato risponde di eventuali danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. In nessun caso, l'abbonato o l'utente sono autorizzati ad apportare o a far apportare modifiche al contatore ed ai dispositivi ad esso connessi.

## Art. 55: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate le valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA, in particolare per quanto concerne i dispositivi anti-riflusso (art. 30 cpv. 2) ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. L'Azienda stabilisce il tipo e la dimensione del contatore.
3. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

## Art. 56: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio, di montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

## Art. 57: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

## **Art. 58: Sotto-contatori**

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

## 9 FINANZIAMENTO

---

### Art. 59: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
  - a. tasse di allacciamento;
  - b. tasse di utilizzazione;
  - c. fatturazione di forniture speciali;
  - d. sussidi ufficiali;
  - e. altre partecipazioni di terzi;
  - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### Art. 60: Determinazione delle tasse

1. Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

### Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione

1. Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

## 10 COSTI ALLACCIAMENTO

### Art. 62: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
  - a. la tassa di allacciamento;
  - b. i costi di realizzazione;
  - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è l'abbonato.

### Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
  - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
  - b. ogni potenziamento di un allacciamento esistente
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

### Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi

1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.
2. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro condotte [mm]		u.m	Importo	
Polietilene (esterno)	Ghisa duttile (interno)		Minimo	Massimo
≤ 40	-	CHF	1'000.00	2'000.00
50	-	CHF	1'500.00	3'000.00
63	-	CHF	3'000.00	6'000.00
75	-	CHF	4'000.00	8'000.00
90	80	CHF	7'000.00	14'000.00
110	-	CHF	8'500.00	17'000.00
125	100	CHF	10'000.00	20'000.00
140	-	CHF	12'000.00	25'000.00
160	125	CHF	16'000.00	32'000.00
180	150	CHF	22'000.00	44'000.00
200	-	CHF	26'000.00	52'000.00
225	-	CHF	33'000.00	66'000.00
250	200	CHF	40'000.00	80'000.00

## Art. 65: Costi di realizzazione

1. I costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento, sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
2. In caso di domande d'allacciamento tardive, secondo l'art. 17 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda allacciamento tardiva	CHF	600.00	1'000.00

3. In caso di richieste di realizzazione tardive, secondo l'art. 22 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa richiesta realizzazione tardiva	CHF	400.00	600.00

4. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dall'abbonato secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

## Art. 66: Spese di collaudo

1. Le spese di collaudo sono a carico dell'abbonato e comprendono una tassa amministrativa di base, oltre al costo del tempo impiegato dal tecnico, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa amministrativa per collaudo	CHF	50.00	100.00
Tariffa oraria tecnico per collaudo	CHF/h	110.00	130.00

2. Qualora il collaudo non risultasse superato, gli ulteriori collaudi saranno a spese dell'abbonato secondo quanto indicato al cpv.1.

## Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento (art. 65, cpv. 1). Su richiesta dell'abbonato, a discrezione dell'Azienda, possono essere inclusi anche i costi per le opere di scavo e pavimentazione (art.65, cpv. 4). L'offerta va sottoscritta dall'abbonato in segno d'accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori se già iniziati.
4. Al termine dei lavori, l'abbonato deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

## Art. 68: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori esercizio dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda caso per caso.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dell'abbonato secondo le modalità di cui all'art. 65 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

## Art. 69: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e sostituzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
2. I costi di manutenzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
3. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), la ripartizione dei relativi costi avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
4. Per gli abbonati già allacciati in precedenza, viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni), l'importo residuo è a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

## 11 TASSE

### Art. 70: Tasse di utilizzazione

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento delle seguenti tasse:

- a. tassa base (tabella A);
  - b. tassa per il noleggio del contatore (tabella D);
1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa di consumo (tabella B), la quale copra dal 20% al 50% dei costi complessivi.
  2. In caso di prelievo temporaneo, subordinato in ogni caso all'approvazione da parte dell'Azienda, viene prelevata una tassa forfettaria (tabella C).
  3. Le tasse menzionate nei punti sopra sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal presente Regolamento.
  4. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base (IVA non compresa)

Diametro contatore (mm)	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	200.00	310.00
25	CHF/anno	390.00	600.00
32	CHF/anno	990.00	1'520.00
40	CHF/anno	1'600.00	2'450.00
50	CHF/anno	2'500.00	3'800.00
65	CHF/anno	3'980.00	6'000.00
80	CHF/anno	6'300.00	9'600.00
100	CHF/anno	7'600.00	11'700.00
125	CHF/anno	12'300.00	18'700.00
150	CHF/anno	19'000.00	29'000.00
200	CHF/anno	30'600.00	47'000.00

Tabella B: Tassa di consumo (IVA non compresa)

Tipo di acqua	u.m	Minimo	Massimo
Potabile	CHF/m <sup>3</sup>	0.60	1.90
Greggia	CHF/m <sup>3</sup>	0.50	1.80

Tabella C: Tassa prelievo temporaneo (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
Fino a 6 giorni	CHF	200.00	400.00
Dal 7° giorno	CHF/giorno	10.00	50.00

Per prelievi dalla durata inferiore o uguale a sei giorni viene applicata la tassa forfettaria, dal settimo giorno viene aggiunta la tassa giornaliera come da tabella C.

In caso di richieste di prelievo tardive, secondo l'art. 45 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda prelievo tardiva	CHF	100.00	250.00

Tabella D: Tassa noleggio contatore (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	200.00	310.00
25	CHF/anno	390.00	600.00
32	CHF/anno	990.00	1'520.00
40	CHF/anno	1'600.00	2'450.00
50	CHF/anno	2'500.00	3'800.00
65	CHF/anno	3'980.00	6'000.00
80	CHF/anno	6'300.00	9'600.00
100	CHF/anno	7'600.00	11'700.00
125	CHF/anno	12'300.00	18'700.00
150	CHF/anno	19'000.00	29'000.00
200	CHF/anno	30'600.00	47'000.00

Per contatori di tipo speciale o di diametro superiore, la tassa annua di noleggio sarà pari al 15% del costo del contatore.

## Art. 71: Tariffe prestazioni

1. La manodopera è fatturata come segue (IVA non compresa).

Funzione	u.m	Minimo	Massimo
Operaio	CHF/h	80.00	100.00
Caposquadra	CHF/h	90.00	110.00
Personale amministrativo	CHF/h	90.00	110.00
Personale tecnico e dirigente	CHF/h	110.00	130.00

2. Il materiale impiegato viene fatturato al prezzo di listino risultante dalla gestione del magazzino, maggiorato al massimo del 30% per coprire i costi generali.

## Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

4. Qualora l'abbonato richieda una fatturazione più frequente del consumo e relative tasse ad esso connesse rispetto alla cadenza stabilita dall'Azienda (cpv. 1), si può applicare una sovratassa fino a un massimo di 5.00 CHF per fattura.
5. L'abbonato che opta per la ricezione della fattura in modalità completamente elettronica e automatizzata (ad es. e-bill) può beneficiare di una riduzione fino ad un massimo di 2.00 CHF per ogni fattura emessa con questa modalità. In caso di rateizzazione della fattura, la riduzione è applicata una sola volta. L'attivazione e il mantenimento di questa modalità di fatturazione sono a carico dell'abbonato. L'eventuale revoca della fatturazione elettronica comporta la cessazione automatica della riduzione.
6. Per ogni nuovo contratto d'abbonamento o mutazione (cambio indirizzo, disdetta o altro) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Nuovo contratto d'abbonamento o modifica	CHF	50.00	100.00

## Art. 73: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

---

## 12 CAUZIONI

### Art. 74: In generale

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. La cauzione può in particolare essere richiesta a:
  - a. persone giuridiche, ditte individuali e liberi professionisti;
  - b. abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
  - c. abbonati notoriamente insolventi, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
  - d. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
  - e. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

### Art. 75: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione va prestata sotto forma di fidejussione bancaria.

### Art. 76: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 77: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. La richiesta di restituzione spetta all'abbonato, il quale in caso di successioni (es. eredità) o altre circostanze particolari che vedono un cambio di nominativo (es. acquisizione societaria), deve comprovare tramite documentazione ufficiale di poter riscuotere detta cauzione.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi.

### Art. 78: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

---

## 13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

### Art. 79: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio Direttivo, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

### Art. 80: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro 30 giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

## 14 DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINALI

### Art. 81: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

## Jasmin Hobil

---

**Da:** andrea.zanzi@pue.admin.ch  
**Inviato:** lunedì, 4 agosto 2025 16:48  
**A:** citta@locarno.ch; Locarnese Ente Acqua - Info  
**Oggetto:** Progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua - Presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi  
**Allegati:** Progetto regolamento acqua Locarno - Presa di posizione del SPR.pdf

Buongiorno,

In allegato troverete la presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi sul tema in oggetto. Vi informiamo che la lettera è inviata solo in formato digitale (firma elettronica).

Vi richiedo gentilmente di confermarmi la corretta ricezione del documento.

Cordiali saluti,

**Andrea Zanzi**

Sostituto resp. settore TAAB (Trasporti pubblici, acqua/acque di scarico, banche/assicurazioni)

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR  
Sorveglianza dei prezzi SPp

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 93 10  
Fax +41 58 462 21 08  
[andrea.zanzi@pue.admin.ch](mailto:andrea.zanzi@pue.admin.ch)  
[www.mister-prezzi.admin.ch](http://www.mister-prezzi.admin.ch)

LEA	
04 AGO. 2025	
Documento	2025-0143
Progetto	2020-0096



CH-3003 Berna SPR;

POST CH AG

Città di Locarno  
Piazza Grande 18  
CH-6600 Locarno

**Per e-mail:**

[citta@locarno.ch](mailto:citta@locarno.ch)

[info@lea-ti.ch](mailto:info@lea-ti.ch)

Numero di riferimento: PUE-331-1002

Vostro riferimento: galgfl

**Berna, (data – la stessa di quella della firma elettronica)**

## **Presenza di posizione riguardante il progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno**

Gentili Consigliere e Consiglieri municipali,

Lo scorso 06.05.2025 abbiamo ricevuto la vostra lettera con cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) sottoponete al parere del Sorvegliante dei prezzi il progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno (di seguito "Comune"). In seguito alla nostra analisi Vi inviamo la seguente proposta.

### **1. Aspetti formali**

La legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e diritto pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). Il Comune detiene un monopolio locale per l'approvvigionamento idrico sul suo territorio. Essendo soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 2 LSPr, tale legge si applica.

L'articolo 14 LSPr stabilisce che prima di decidere o approvare un aumento dei prezzi, la competente autorità legislativa o esecutiva deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr). L'autorità menziona il parere nella sua decisione. Il Comune è tenuto a menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Ove si scosti dalla proposta, ne deve dare motivazione (art. 14 cpv. 2 LSPr).

Sorveglianza dei prezzi SPR  
Andrea Zanzi  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna  
Tel. +41 58 462 21 01  
[andrea.zanzi@pue.admin.ch](mailto:andrea.zanzi@pue.admin.ch)  
<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



## 2. Analisi

### 2.1 Documenti forniti

Con la vostra lettera del 06.05.2025 abbiamo ricevuto il progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno.

### 2.2 Modifica proposta

Il capitolo 11 "Tasse" del progetto di regolamento forniscono tutte le informazioni relative alle tasse e alle tariffe applicate alla distribuzione d'acqua potabile.

Tassa di base (IVA non compresa):

Diametro contatore (mm)	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	200.00	310.00
25	CHF/anno	390.00	600.00
32	CHF/anno	990.00	1'520.00
40	CHF/anno	1'600.00	2'450.00
50	CHF/anno	2'500.00	3'800.00
65	CHF/anno	3'980.00	6'000.00
80	CHF/anno	6'300.00	9'600.00
100	CHF/anno	7'600.00	11'700.00
125	CHF/anno	12'300.00	18'700.00
150	CHF/anno	19'000.00	29'000.00
200	CHF/anno	30'600.00	47'000.00

Tassa per il noleggio del contatore (IVA non compresa) :

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	200.00	310.00
25	CHF/anno	390.00	600.00
32	CHF/anno	990.00	1'520.00
40	CHF/anno	1'600.00	2'450.00
50	CHF/anno	2'500.00	3'800.00
65	CHF/anno	3'980.00	6'000.00
80	CHF/anno	6'300.00	9'600.00
100	CHF/anno	7'600.00	11'700.00
125	CHF/anno	12'300.00	18'700.00
150	CHF/anno	19'000.00	29'000.00
200	CHF/anno	30'600.00	47'000.00

Tassa sul consumo (IVA non compresa):

Acqua potabile: minimo CHF 0.60 per m<sup>3</sup>; massimo CHF 1.90 per m<sup>3</sup>

Acqua greggia: minimo CHF 0.50 per m<sup>3</sup>; massimo CHF 1.80 per m<sup>3</sup>

Per informazioni dettagliate sulla struttura tariffaria, Vi invitiamo a consultare i documenti forniti dal Comune sulle tasse di allacciamento e di utilizzazione.

## **2.3 Base per la valutazione**

La valutazione viene effettuata secondo i principi descritti nei documenti seguenti: «Guida e lista di controllo per la determinazione delle tasse relative all'acqua e alle acque di scarico» e «Méthode d'examen des tarifs de l'eau et des eaux usées» (cfr. <https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/acqua.html>).

## **2.4 Modello di tassazione**

### **2.4.1 Tasse di base**

Secondo i modelli raccomandati dal Sorvegliante dei prezzi per le tasse di base per l'approvvigionamento di acqua potabile (cf. allegato 1), affinché la tassa di base sul diametro del contatore sia considerata adeguata, la quota di entrate che ne deriva non dovrebbe superare il 50 % del totale delle entrate.

Inoltre, i contatori devono essere installati in base a criteri unitari in tutto il bacino d'utenza. La tassa di base in funzione del diametro del contatore può comportare una tassa eccessiva per gli utenti che hanno un contatore sovradimensionato. Ad esempio, un piccolo edificio con un contatore sovradimensionato (ad esempio, con un diametro di 25 mm invece di 20 mm) potrebbe essere soggetto a una tassa di base eccessivamente elevata.

**Per questo motivo, e se non è già stato fatto, il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune di effettuare una valutazione dettagliata per verificare la presenza di contatori sovradimensionati presso il proprio bacino d'utenza e, in caso positivo, di procedere rapidamente alla loro sostituzione con contatori di dimensioni adeguate. Tale operazione deve essere a carico esclusivo del Comune. Una volta accertato il sovradimensionamento, il Comune procederà a fatturare la tassa di base in base al diametro adeguato del contatore. Inoltre, ogni utente che possa dimostrare che il proprio contatore è sovradimensionato avrà la possibilità di richiederne la sostituzione gratuita al Comune.**

### **2.4.2 Tassa per il noleggio del contatore**

Nel regolamento viene proposto d'applicare un modello di tassazione per il noleggio del contatore identico a quello della tassa di base. Se per la tassa di base l'aumento progressivo in base alla capacità del contatore risponde al principio di causalità e di copertura dei costi, lo stesso non si può dire per i costi di noleggio del contatore. La tassa di noleggio del contatore non dovrebbe superare il 10 % del costo del contatore (ammortamento lineare su una durata di vita di 10 anni). Secondo le nostre osservazioni dei tariffari sull'acqua potabile applicati dai comuni svizzeri, le tasse di noleggio dei contatori inferiori ai 32 mm corrispondono al massimo a qualche decina di franchi.

**Per rispettare la corretta applicazione dei principi di causalità e di copertura dei costi, il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune di rivedere al ribasso le forchette tariffarie della tassa di noleggio dei contatori, che non devono superare il 10 % del valore del contatore.**

### 3. Proposta

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 LSPr, il Sorvegliante dei prezzi propone alla Città di Locarno di:

- **valutare se nella propria zona di servizio sono presenti contatori sovradimensionati e, in caso affermativo, fissare la tariffa di base in funzione del diametro adeguato del contatore, nonché installare rapidamente un contatore di dimensioni adeguate;**
- **rivedere al ribasso le forchette tariffarie della tassa di noleggio dei contatori. Queste tasse non devono superare il 10 % del valore del contatore.**

Ricordiamo che l'autorità competente deve menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione e, se si discosta dalla proposta di quest'ultimo, deve darne giustificazione conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LSPr. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci la Vostra decisione. La proposta sarà poi pubblicata sul nostro sito internet. Se ritenete che questa proposta contenga segreti aziendali o d'ufficio, Vi chiediamo di indicarlo quando ci invierete la decisione.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza con le tasse sulla distribuzione d'acqua potabile prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la gentile collaborazione, restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.



Sorveglianza dei prezzi  
Beat Niederhauser  
Capoufficio,  
Sostituto del Sorvegliante dei prezzi

Allegati:

- Modelli proposti per le tasse di base relative alla fornitura di acqua

Per maggiori informazioni rinviamo al nostro sito:

<https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/acqua.html>

## Allegato 1: Modelli proposti per le tasse di base relative alla fornitura di acqua

Modello taxa di base	Condizioni aggiuntive	Osservazioni	Percentuale di entrate dalle tasse di base
Unità di carico ( <i>load units</i> )		Per ridurre il lavoro legato al rilevamento si consiglia di raggrupparle in scaglioni e di strutturarle in maniera leggermente degressiva. Questa strutturazione è più conforme al principio di causalità.	Senza restrizioni
Tariffa sul consumo a scaglioni e degressiva	Non indicata per i Comuni con un'elevata percentuale di abitazioni secondarie.		Senza restrizioni
Tassa di base unica per abitazione -> Soluzione transitoria a condizione che la taxa di base sia molto bassa.	La taxa per abitazione non deve superare il prezzo di 50 m <sup>3</sup> di acqua consumata		< 30 %
Tassa unica per raccordo o (dimensioni del) contatore -> Soluzione transitoria, se la percentuale della taxa di base è inferiore al 50 % delle entrate.	Nel differenziare per dimensioni del contatore, fare attenzione che i contatori siano stati installati in base a criteri unitari in tutto il bacino d'utenza.		< 50 %
Tassa di base unica per abitazione combinata con una taxa unica per raccordo o contatore	La taxa per abitazione non deve superare il prezzo di 50 m <sup>3</sup> di acqua consumata		< 60 %
Tassa di base in funzione delle dimensioni dell'abitazione – va inoltre fatta una distinzione tra abitazione in casa plurifamiliare o in casa unifamiliare	Se la taxa di base supera il 60 % è opportuno specificare maggiormente le dimensioni dell'abitazione (numero di stanze o superficie abitativa).	Questo modello è più conforme al principio di causalità se viene combinato con una taxa per raccordo/contatore perché in questo modo si tiene meglio conto dei costi fissi per raccordo.	Senza restrizioni

In base alla situazione è indicato riscuotere oltre alla taxa di base una taxa per la protezione antincendio, in particolare per l'industria e l'artigianato o per gli edifici agricoli senza raccordo idrico.

Ns. rif: galgf  
Progetto: 2020-0096  
Documento: 2025-0174

Spettabile  
Sorveglianza dei prezzi  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

Locarno, 26 agosto 2025

---

## Richiesta nuovo preavviso sul Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Egregi Signori,

prendiamo atto con riconoscenza del vostro preavviso del 4 agosto 2025, che ci è stato estremamente utile per affinare e migliorare il progetto di Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno.

Oltre a recepire le osservazioni formulate nel vostro documento, abbiamo colto l'occasione per apportare alcuni correttivi supplementari, con l'obiettivo di offrire un testo più completo, coerente e trasparente. Di seguito elenchiamo le principali modifiche rispetto alla versione inizialmente sottoposta:

- Art. 70, tabella D (pag. 32): correzione degli importi relativi alla tassa di noleggio dei contatori, in linea con il principio di copertura dei costi e con le soglie da voi indicate.
- Art. 73 (nuovo): introduzione di una disposizione che integra altre tasse attualmente regolate separatamente in ambito comunale, con l'obiettivo di riunire l'intera materia in un unico regolamento armonizzato.
- Art. 74 (nuovo): specificazione puntuale dei termini e delle modalità di pagamento.
- Art. 83 (nuovo): introduzione di una norma transitoria che consente agli abbonati di richiedere la verifica dell'adeguatezza del proprio contatore. Come discusso telefonicamente, si conferma che non è attuabile nei limiti del ragionevole, una verifica sistematica dell'intero parco contatori, ma resta garantita la possibilità di verifica su richiesta individuale.

Ci preghiamo pertanto di trasmettervi in allegato la versione aggiornata del Regolamento e di chiedervi, conformemente all'articolo 14 della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSP), un nuovo preavviso ufficiale da parte vostra.

Con i sensi della massima stima.

Flavio Galgiani

Direttore



---

### Allegati

- Progetto Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile – stato 05.08.2025

---

## Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

Stato: 05.08.2025

---

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>BASI LEGALI E NOTE TECNICHE</b>	<b>6</b>
2.1	Leggi e ordinanze	6
2.2	Direttive della SSIGA	6
2.3	Note tecniche della SSIGA	6
<b>3</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>7</b>
Art. 1:	Costituzione	7
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi	7
Art. 5:	Contabilità dell'Azienda	7
Art. 6:	Copertura dei costi – tasse	7
Art. 7:	Zona di distribuzione	7
Art. 8:	Compiti dell'Azienda	8
<b>4</b>	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 9:	Piano generale acquedotto	9
Art. 10:	Rete di distribuzione	9
Art. 11:	Condotte principali	9
Art. 12:	Condotte di distribuzione	9
Art. 13:	Costruzione	9
Art. 14:	Idranti	9
Art. 15:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 16:	Messa a terra	10
<b>5</b>	<b>ALLACCIAMENTI</b>	<b>11</b>
Art. 17:	Domanda di allacciamento	11
Art. 18:	Rifiuto di allacciamento	11
Art. 19:	Tracciato e caratteristiche	11
Art. 20:	Condizioni tecniche	11
Art. 21:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	11
Art. 22:	Realizzazione dell'allacciamento	12
Art. 23:	Proprietà dell'allacciamento	12
Art. 24:	Vetustà allacciamento	12
Art. 25:	Sostituzione allacciamento	13
Art. 26:	Manutenzione allacciamento	13

Art. 27: Modalità di intervento	13
Art. 28: Messa fuori esercizio	13
<b>6</b>	<b>14</b>
<b>INSTALLAZIONI INTERNE</b>	
Art. 29: Esecuzione	14
Art. 30: Prescrizioni tecniche	14
Art. 31: Collaudo	14
Art. 32: Obblighi dell'abbonato	14
Art. 33: Pericolo di gelo	15
Art. 34: Dovere di informazione	15
Art. 35: Controlli e manutenzione	15
Art. 36: Responsabilità	15
Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	15
<b>7</b>	<b>16</b>
<b>FORNITURA DELL'ACQUA</b>	
Art. 38: Contratto d'abbonamento	16
Art. 39: Principi generali	16
Art. 40: Obbligo di prelievo	16
Art. 41: Limitazione della fornitura	17
Art. 42: Esclusione di responsabilità	17
Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua	17
Art. 44: Prelievo abusivo	17
Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	18
Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	18
Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali	18
Art. 48: Piscine e fontane	18
Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	18
Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	19
<b>8</b>	<b>20</b>
<b>APPARECCHI DI MISURA</b>	
Art. 51: Misura e lettura	20
Art. 52: Proprietà e manutenzione	21
Art. 53: Ubicazione	21
Art. 54: Responsabilità	21
Art. 55: Prescrizioni tecniche	21
Art. 56: Contestazioni	21
Art. 57: Disfunzioni	21
Art. 58: Sotto-contatori	22
<b>9</b>	<b>23</b>
<b>FINANZIAMENTO</b>	

Art. 59: Autonomia finanziaria	23
Art. 60: Determinazione delle tasse	23
Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione	23
<b>10 COSTI ALLACCIAMENTO</b>	<b>24</b>
Art. 62: Allacciamento	24
Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo	24
Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi	24
Art. 65: Costi di realizzazione	25
Art. 66: Spese di collaudo	25
Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	25
Art. 68: Altri costi	26
Art. 69: Costi della dorsale	26
<b>11 TASSE</b>	<b>27</b>
Art. 70: Tasse di utilizzazione	27
Art. 71: Tariffe prestazioni	28
Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	28
Art. 73: Tasse diverse	29
Art. 74: Modalità di fatturazione e termini	29
Art. 75: Incasso ed esecuzione	30
<b>12 CAUZIONI</b>	<b>31</b>
Art. 76: In generale	31
Art. 77: Importo e genere della cauzione	31
Art. 78: Inadempienza	31
Art. 79: Restituzione	31
Art. 80: Acquisizione cauzioni	31
<b>13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE</b>	<b>32</b>
Art. 81: Contravvenzioni	32
Art. 82: Contestazioni e procedure	32
<b>14 DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINALI</b>	<b>33</b>
Art. 83: Norma transitoria	33
Art. 84: Entrata in vigore	33

## 1 DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
Allacciamento	insieme di componenti atte a prelevare acqua dalla rete dell'Azienda e consegnarla all'/agli abbonato/i (dispositivo di collegamento alla rete dell'Azienda, dispositivo d'interruzione, eventuale dorsale, condotta d'allacciamento, alloggio batteria principale e batteria principale).
Azienda	Locarnese Ente Acqua.
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione o eccezionalmente ad una condotta principale.
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione.
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
Contratto d'abbonamento	contratto di fornitura tra l'Azienda e l'abbonato.
Dorsale	condotta d'allacciamento che serve più fondi.
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal contatore dell'azienda.
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Smartmeter	sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell'Azienda.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
Utente	consumatore finale.

## 2 BASI LEGALI E NOTE TECNICHE

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

### 2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 722.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110

### 2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

### 2.3 Note tecniche della SSIGA

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034).

## 3 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Costituzione

1. È costituito un ente autonomo di diritto comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 193c e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Locarnese Ente Acqua "LEA".
2. L'Azienda ha personalità giuridica propria, il proprio funzionamento è riportato nello statuto aziendale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali

### Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

### Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda ed i propri abbonati.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. L'abbonato ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

### Art. 4: Organizzazione Azienda e competenze dei propri organi

1. L'organizzazione dell'Azienda, così come le competenze decisionali dei propri organi, sono indicate nello statuto in vigore, pubblicato sulla pagina internet dell'Azienda (<https://lea-ti.ch/it/documenti/>).

### Art. 5: Contabilità dell'Azienda

1. La contabilità dell'Azienda, conformemente allo statuto, è tenuta secondo le indicazioni del Codice delle Obbligazioni (art. 5 statuto).

### Art. 6: Copertura dei costi – tasse

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse ai propri abbonati, garantendo il pareggio dei conti a medio termine.

### Art. 7: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. Richieste d'estensione o modifica del tracciato della rete, rispetto a quanto esistente, sono riservate al giudizio esclusivo dell'Azienda.

2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità dell'abbonato adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

## Art. 8: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua grezza nella zona di distribuzione di cui all'art. 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile o greggia ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
  - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
  - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 39 e 41).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

## 4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

### Art. 9: Piano generale acquedotto

1. Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

### Art. 10: Rete di distribuzione

1. La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

### Art. 11: Condotte principali

1. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

### Art. 12: Condotte di distribuzione

1. Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di distribuzione (art. 7).

### Art. 13: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

### Art. 14: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
  - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
  - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
  - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

### Art. 15: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 81.

## **Art. 16: Messa a terra**

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

## 5 ALLACCIAMENTI

### Art. 17: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario entro 45 giorni dall'inizio dei lavori.
2. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 10**.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### Art. 18: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
  - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
  - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento dell'acquedotto in senso generale;
  - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico dell'abbonato.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

### Art. 19: Tracciato e caratteristiche

1. Il tracciato delle condotte e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, in particolare la configurazione, le componenti, le dimensioni ed i materiali, vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

### Art. 20: Condizioni tecniche

1. Ogni mappale possiede di regola un unico allacciamento.
2. In casi eccezionali, gli allacciamenti di più mappali possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi eccezionali, determinati stabili sullo stesso fondo possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso connesso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

### Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2. Ogni proprietario fondiario ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà dell'Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Ogni proprietario fondiario è tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
  - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
  - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
  - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare prevedere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

#### Art. 22: Realizzazione dell'allacciamento

1. L'allacciamento fino al contatore (compreso) è realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
2. Le richieste di realizzazione d'allacciamento, beneficianti di un'autorizzazione dell'Azienda ottenuta secondo i termini previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, devono prevenire all'Azienda entro 15 giorni lavorativi dalla data d'inizio lavori.
3. Richieste tardive saranno evase secondo le possibilità dell'Azienda e soggette a sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 10**.
4. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel **Capitolo 10**.

#### Art. 23: Proprietà dell'allacciamento

1. Le parti d'allacciamento su area pubblica ed in ogni caso fino al dispositivo di interruzione principale, rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene all'abbonato.
3. Nel caso di una dorsale, essa è di proprietà dell'Azienda, sia su area pubblica, sia privata. Tutte le spese sono a carico degli abbonati (artt. 25, **xxx**).

#### Art. 24: Vetustà allacciamento

1. Di regola la durata di vita di un allacciamento è di 40 anni.

## Art. 25: Sostituzione allacciamento

1. L'Azienda può sostituire l'intero allacciamento, una o più componenti, inclusa la dorsale, in particolare nei seguenti casi:
  - a. limitata capacità di trasporto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. vetustà dell'allacciamento;
  - d. ripetute perdite d'acqua;
  - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione sono posti integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel **Capitolo 10**.

## Art. 26: Manutenzione allacciamento

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'intero allacciamento e quindi anche della dorsale, in particolare nei casi seguenti:
  - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
  - b. non conformità alle vigenti normative;
  - c. ripetute perdite d'acqua;
  - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione sono posti integralmente a carico dell'abbonato / degli abbonati interessati, secondo quanto indicato nel **Capitolo 10**.

## Art. 27: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, così come eventuali perdite d'acqua, devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. L'abbonato è di regola preventivamente informato dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione di cui sopra, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 28: Messa fuori esercizio

1. Su richiesta dell'abbonato, l'Azienda provvede al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, tutte le spese sono a carico dell'abbonato secondo quanto previsto nel **Capitolo 10**.
2. L'Azienda è autorizzata, previo preavviso, al disaccoppiamento dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, a spese dell'abbonato secondo quanto previsto nel **Capitolo 10**, nei seguenti casi:
  - a. messa fuori esercizio allacciamento;
  - b. mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
  - c. demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

## 6 INSTALLAZIONI INTERNE

### Art. 29: Esecuzione

1. All'abbonato spettano gli oneri di realizzazione e di manutenzione delle installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

### Art. 30: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posato un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete. La tipologia di dispositivo è in funzione della categoria di fluido come da prescrizioni della SSIGA ed in ogni caso secondo disposizioni dell'Azienda.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di: modifiche delle infrastrutture dell'Azienda, delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche dell'acqua, è fatto obbligo all'abbonato di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni da terzi, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico dell'abbonato.

### Art. 31: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico dell'abbonato.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel **Capitolo 10**.

### Art. 32: Obblighi dell'abbonato

1. L'abbonato provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

## Art. 33: Pericolo di gelo

1. Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, rinunciando quindi al mantenimento di un deflusso minimo, conformemente all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'abbonato è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## Art. 34: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. L'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

## Art. 35: Controlli e manutenzione

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli ed eventuali manutenzioni (es. lettura – verifica - sostituzione contatore).
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, l'abbonato, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora l'abbonato non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 36: Responsabilità

1. L'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. L'abbonato è responsabile per gli atti dei suoi eventuali inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

## Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La verifica di detta condizione è di pertinenza dell'abbonato.
3. Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, come da art. 30 cpv.2.

## 7 FORNITURA DELL'ACQUA

### Art. 38: Contratto d'abbonamento

1. L'abbonato è di regola il proprietario del fondo da allacciare alla rete dell'Azienda.
2. Il contratto d'abbonamento viene concluso tra l'Azienda e l'abbonato, sulla base del presente Regolamento. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contratti di abbonamento sono conclusi per iscritto.
3. Eventuali modifiche contrattuali, devono essere notificate dall'abbonato all'Azienda.
4. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 60 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 46 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento, conformemente all'art. 28.
5. I costi derivanti dalla disdetta e la messa fuori esercizio dell'allacciamento sono a carico dell'abbonato.
6. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni lavorativi dalla data di interruzione indicata nella disdetta, a condizione che sia rispettato il preavviso indicato al cpv.4.
7. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

### Art. 39: Principi generali

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'abbonato ed anche l'utente si impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere eventuali sprechi, secondo quanto disposto all'art. 41.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito dell'abbonato provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

### Art. 40: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

## Art. 41: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
  - a. forza maggiore;
  - b. eventi atmosferici straordinari;
  - c. carenza d'acqua;
  - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
  - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
  - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
  - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

## Art. 42: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 41 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

## Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

## Art. 44: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
  - a. posando derivazioni prima del contatore;
  - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
  - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
  - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al **Capitolo 13**.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

#### **Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri**

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda. La richiesta deve pervenire a quest'ultima, utilizzando l'apposito formulario debitamente compilato, almeno 10 giorni lavorativi prima del prelievo, in caso contrario, sarà applicata una sovrattassa secondo quanto previsto al **Capitolo 11**.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di un dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

#### **Art. 46: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici**

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'**art. 70**.

#### **Art. 47: Limitazione di portata per installazioni speciali**

1. L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

#### **Art. 48: Piscine e fontane**

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane può essere effettuato solo previo richiesta all'Azienda e relativa autorizzazione secondo le disposizioni di quest'ultima.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua, nonché di un corretto dispositivo di protezione contro i reflussi d'acqua nella rete, secondo le disposizioni della SSIGA.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

#### **Art. 49: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali che, a giudizio esclusivo dell'Azienda, provocano forti consumi o elevate punte di prelievo, come da art. 47, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo e un massimo).

## Art. 50: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

## 8 APPARECCHI DI MISURA

### Art. 51: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda. In caso di mancata comunicazione della lettura dopo 30 giorni dall'intimazione della stessa, l'Azienda può emettere la relativa fattura calcolando il consumo sulla base dello stesso periodo negli anni precedenti.
3. L'Azienda è autorizzata a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:
  - a. la fatturazione del consumo idrico e della tassa d'uso delle canalizzazioni;
  - b. la pianificazione delle risorse e degli investimenti, volti in particolare a ottimizzare il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua;
  - c. il rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
  - d. l'adempimento di servizi supplementari richiesti dall'utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo.
4. Sono considerati dati personali relativi al consumo di acqua, in particolare:
  - a. il flusso idrico effettivo;
  - b. la variazione del flusso idrico nel tempo (profili di carico);
  - c. valore di punta massimo;
  - d. interruzioni dell'approvvigionamento idrico;
  - e. allarme in caso di riflusso;
  - f. temperatura dell'acqua;
  - g. livello sonoro in decibel per ricerca perdite;
5. I dati sono trasmessi all'Azienda ogni 30 minuti. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.
6. I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end (o altri metodi equivalenti). L'Azienda li conserva in maniera cifrata e ne garantisce l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità. Gli accessi ai dati sono registrati.
7. Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto.
8. Riservati i termini di conservazione dei dati stabiliti da disposizioni speciali, l'azienda anonimizza definitivamente o distrugge i dati una volta conseguite le finalità per le quali sono stati raccolti.
9. Si applicano per il resto le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP del 9 marzo 1987) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

## Art. 52: Proprietà e manutenzione

1. La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

## Art. 53: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze dell'abbonato, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento. Il dispositivo deve essere facilmente accessibile in ogni momento e raggiungibile dal sistema di telelettura.

## Art. 54: Responsabilità

1. L'abbonato risponde di eventuali danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. In nessun caso, l'abbonato o l'utente sono autorizzati ad apportare o a far apportare modifiche al contatore ed ai dispositivi ad esso connessi.

## Art. 55: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate le valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA, in particolare per quanto concerne i dispositivi anti-riflusso (art. 30 cpv. 2) ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. L'Azienda stabilisce il tipo e la dimensione del contatore.
3. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

## Art. 56: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio, di montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

## Art. 57: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

## **Art. 58: Sotto-contatori**

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

## 9 FINANZIAMENTO

### Art. 59: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
  - a. tasse di allacciamento;
  - b. tasse di utilizzazione;
  - c. fatturazione di forniture speciali;
  - d. sussidi ufficiali;
  - e. altre partecipazioni di terzi;
  - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### Art. 60: Determinazione delle tasse

1. Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

### Art. 61: Spese per le condotte principali e di distribuzione

1. Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

## 10 COSTI ALLACCIAMENTO

### Art. 62: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
  - a. la tassa di allacciamento;
  - b. i costi di realizzazione;
  - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è l'abbonato.

### Art. 63: Tassa d'allacciamento - casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
  - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
  - b. ogni potenziamento di un allacciamento esistente
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

### Art. 64: Tassa d'allacciamento - limiti minimi e massimi

1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.
2. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro condotte [mm]		u.m	Importo	
Polietilene (esterno)	Ghisa duttile (interno)		Minimo	Massimo
≤ 40	-	CHF	1'000.00	2'000.00
50	-	CHF	1'500.00	3'000.00
63	-	CHF	3'000.00	6'000.00
75	-	CHF	4'000.00	8'000.00
90	80	CHF	7'000.00	14'000.00
110	-	CHF	8'500.00	17'000.00
125	100	CHF	10'000.00	20'000.00
140	-	CHF	12'000.00	25'000.00
160	125	CHF	16'000.00	32'000.00
180	150	CHF	22'000.00	44'000.00
200	-	CHF	26'000.00	52'000.00
225	-	CHF	33'000.00	66'000.00
250	200	CHF	40'000.00	80'000.00

**Art. 65: Costi di realizzazione**

1. I costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento, sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
2. In caso di domande d'allacciamento tardive, secondo l'art. 17 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda allacciamento tardiva	CHF	600.00	1'000.00

3. In caso di richieste di realizzazione tardive, secondo l'art. 22 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa richiesta realizzazione tardiva	CHF	400.00	600.00

4. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dall'abbonato secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico dell'abbonato, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

**Art. 66: Spese di collaudo**

1. Le spese di collaudo sono a carico dell'abbonato e comprendono una tassa amministrativa di base, oltre al costo del tempo impiegato dal tecnico, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa amministrativa per collaudo	CHF	50.00	100.00
Tariffa oraria tecnico per collaudo	CHF/h	110.00	130.00

2. Qualora il collaudo non risultasse superato, gli ulteriori collaudi saranno a spese dell'abbonato secondo quanto indicato al cpv.1.

**Art. 67: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione**

1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione della parte idraulica dell'allacciamento (art. 65, cpv. 1). Su richiesta dell'abbonato, a discrezione dell'Azienda, possono essere inclusi anche i costi per le opere di scavo e pavimentazione (art.65, cpv. 4). L'offerta va sottoscritta dall'abbonato in segno d'accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora l'abbonato non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori se già iniziati.
4. Al termine dei lavori, l'abbonato deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

## Art. 68: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori esercizio dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda caso per caso.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dell'abbonato secondo le modalità di cui all'art. 65 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

## Art. 69: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e sostituzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
2. I costi di manutenzione della dorsale sono a carico dei singoli abbonati allacciati. La ripartizione avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
3. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), la ripartizione dei relativi costi avviene in modo proporzionale alla potenzialità di ciascun allacciamento e alla distanza dalla rete di distribuzione, applicando un rapporto di ponderazione del 50%-50% tra questi due parametri.
4. Per gli abbonati già allacciati in precedenza, viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni), l'importo residuo è a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

## 11 TASSE

### Art. 70: Tasse di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento delle seguenti tasse:
  - a. tassa base (tabella A);
  - b. tassa per il noleggio del contatore (tabella D);
2. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa di consumo (tabella B), la quale copra dal 20% al 50% dei costi complessivi.
3. In caso di prelievo temporaneo, subordinato in ogni caso all'approvazione da parte dell'Azienda, viene prelevata una tassa forfettaria (tabella C).
4. Le tasse menzionate nei punti sopra sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal presente Regolamento.
5. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tassa base (IVA non compresa)

Diametro contatore (mm)	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	200.00	310.00
25	CHF/anno	390.00	600.00
32	CHF/anno	990.00	1'520.00
40	CHF/anno	1'600.00	2'450.00
50	CHF/anno	2'500.00	3'800.00
65	CHF/anno	3'980.00	6'000.00
80	CHF/anno	6'300.00	9'600.00
100	CHF/anno	7'600.00	11'700.00
125	CHF/anno	12'300.00	18'700.00
150	CHF/anno	19'000.00	29'000.00
200	CHF/anno	30'600.00	47'000.00

Tabella B: Tassa di consumo (IVA non compresa)

Tipo di acqua	u.m	Minimo	Massimo
Potabile	CHF/m <sup>3</sup>	0.60	1.90
Greggia	CHF/m <sup>3</sup>	0.50	1.80

Tabella C: Tassa prelievo temporaneo (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
Fino a 6 giorni	CHF	200.00	400.00
Dal 7° giorno	CHF/giorno	10.00	50.00

Per prelievi dalla durata inferiore o uguale a sei giorni viene applicata la tassa forfettaria, dal settimo giorno viene aggiunta la tassa giornaliera come da tabella C.

In caso di richieste di prelievo tardive, secondo l'art. 45 del presente Regolamento, sarà applicata una sovrattassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Tassa domanda prelievo tardiva	CHF	100.00	250.00

Tabella D: Tassa noleggio contatore (IVA non compresa)

Fornitura	u.m	Minimo	Massimo
≤ 20	CHF/anno	19.00	25.00
25	CHF/anno	28.00	37.00
32	CHF/anno	30.00	39.00
40	CHF/anno	38.00	49.00
50	CHF/anno	121.00	158.00
65	CHF/anno	200.00	260.00
80	CHF/anno	225.00	292.00
100	CHF/anno	280.00	364.00
125	CHF/anno	426.00	553.00
150	CHF/anno	571.00	742.00
200	CHF/anno	717.00	931.00

Per contatori di tipo speciale o di diametro superiore, la tassa annua di noleggio sarà pari al 10% del costo del contatore.

## Art. 71: Tariffe prestazioni

- Le prestazioni della manodopera sono fatturate secondo le tariffe definite dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Funzione	u.m	Minimo	Massimo
Operaio	CHF/h	80.00	100.00
Caposquadra	CHF/h	90.00	110.00
Personale amministrativo	CHF/h	90.00	110.00
Personale tecnico e dirigente	CHF/h	110.00	130.00

- Il materiale impiegato viene fatturato al prezzo di listino risultante dalla gestione del magazzino, maggiorato al massimo del 30% per coprire i costi generali.

## Art. 72: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

- Qualora l'abbonato richieda una fatturazione più frequente del consumo e relative tasse ad esso connesse rispetto alla cadenza stabilita dall'Azienda (cpv. 1), si può applicare una sovratassa fino a un massimo di 5.00 CHF (IVA non compresa) per fattura, l'importo può variare in funzione della modalità di fatturazione (cartacea o digitale, nelle varie modalità disponibili) e viene definito dal Municipio tramite Ordinanza.

### Art. 73: Tasse diverse

- Il rilascio di estratti dell'acquedotto è soggetto al pagamento di una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Formato digitale (PDF) A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Formato digitale (CAD) A3 in scala 1:250	CHF/pagina	60.00	80.00
Formato cartaceo A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Richieste speciali saranno fatturate secondo il tempo impiegato, sulla base delle tariffe orarie previste all'art. 71 del presente Regolamento.			

- Il rilascio di copie di fatture, contratti o altri documenti è soggetto al pagamento di una tassa, definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Documenti formato A4	CHF	20.00	50.00
Documenti formato A3	CHF	30.00	30.00

- Per ogni nuovo contratto d'abbonamento o mutazione (cambio indirizzo, disdetta o altro) viene addebitata una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Nuovo contratto d'abbonamento o modifica	CHF	50.00	100.00

### Art. 74: Modalità di fatturazione e termini

- Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- La modalità di fatturazione predefinita (cartacea o digitale, nelle varie modalità disponibili) viene stabilita dal Municipio tramite Ordinanza.
- In caso di fatturazione cartacea, si può applicare una sovratassa fino ad un massimo di 2.00 CHF (IVA non compresa) per fattura, l'importo viene definito dal Municipio tramite Ordinanza.
- In caso di fatturazione elettronica, si può applicare una riduzione fino ad un massimo di 2.00 CHF per fattura, ritenuto che l'importo della riduzione non può eccedere l'1% dell'importo della stessa. L'importo

della riduzione, così come l'applicabilità in caso di rateizzazione, varia in funzione della modalità scelta (ad es. e-bill, ricezione tramite portale aziendale o altre modalità elettroniche), ed è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza. L'attivazione e il mantenimento della modalità di fatturazione elettronica sono a carico dell'abbonato. L'eventuale revoca comporta la cessazione automatica della riduzione.

## **Art. 75: Incasso ed esecuzione**

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

## 12 CAUZIONI

### Art. 76: In generale

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. La cauzione può in particolare essere richiesta a:
  - a. persone giuridiche, ditte individuali e liberi professionisti;
  - b. abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
  - c. abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
  - d. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
  - e. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

### Art. 77: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione va prestata sotto forma di fideiussione bancaria.

### Art. 78: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

### Art. 79: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. La richiesta di restituzione spetta all'abbonato, il quale in caso di successioni (es. eredità) o altre circostanze particolari che vedono un cambio di nominativo (es. acquisizione societaria), deve comprovare tramite documentazione ufficiale di poter riscuotere detta cauzione.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi.

### Art. 80: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

## 13 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

### Art. 81: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio Direttivo, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

### Art. 82: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro 30 giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

## 14 DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINALI

### Art. 83: Norma transitoria

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (art. 84), l'abbonato può richiedere la verifica del dimensionamento del proprio contatore ai fini del calcolo della tassa base. Qualora, a seguito della verifica, il contatore risulti sovradimensionato, e siano rispettati i dati del produttore nonché le disposizioni previste dalla normativa SSIGA W3, e purché il presente Regolamento preveda contatori di diametro inferiore, l'abbonato avrà diritto all'applicazione della tassa base corrispondente al dimensionamento corretto.

### Art. 84: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

## Jasmin Hobil

---

**Da:** andrea.zanzi@pue.admin.ch  
**Inviato:** lunedì, 22 settembre 2025 10:10  
**A:** citta@locarno.ch; Locarnese Ente Acqua - Info  
**Oggetto:** Regolamento acqua Locarno - Presa di posizione dle Sorvegliante dei prezzi  
**Allegati:** Reg. Acqua Locarno - Presa di posizion del SPR.pdf

Buongiorno,

In allegato troverete la presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi sul tema in oggetto. Vi informiamo che la lettera è inviata solo in formato digitale (firma elettronica).

Vi richiedo gentilmente di confermarmi la corretta ricezione del documento.

Cordiali saluti,

**Andrea Zanzi**

Sostituto resp. settore TAAB (Trasporti pubblici, acqua/acque di scarico, banche/assicurazioni)

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR  
Sorveglianza dei prezzi SPPr

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 93 10  
Fax +41 58 462 21 08  
[andrea.zanzi@pue.admin.ch](mailto:andrea.zanzi@pue.admin.ch)  
[www.mister-prezzi.admin.ch](http://www.mister-prezzi.admin.ch)

LEA	
22 SET. 2025	
Documento	2025-0165
Progetto	2020-0096



CH-3003 Berna SPR;

POST CH AG

Città di Locarno  
Piazza Grande 18  
CH-6600 Locarno

**Per e-mail:**

[citta@locarno.ch](mailto:citta@locarno.ch)

[info@lea-ti.ch](mailto:info@lea-ti.ch)

Numero di riferimento: PUE-331-1002

**Berna, (data – la stessa di quella della firma elettronica)**

**Presenza di posizione riguardante il progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno**

Gentili Consigliere e Consiglieri municipali,

Lo scorso 26.08.2025 abbiamo ricevuto la vostra lettera con cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPR) sottoponete al parere del Sorvegliante dei prezzi il nuovo progetto di regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile della Città di Locarno (di seguito "Comune").

Lo scorso 4 agosto, il Sorvegliante dei prezzi ha già fornito una prima presa di posizione sul progetto di regolamento. Il Sorvegliante dei prezzi ha ora preso atto che nella nuova versione del regolamento sono state integrate le proposte della sua prima presa di posizione e non ha altre osservazioni in merito. Tuttavia, il comune ha voluto aggiungere degli elementi tariffali supplementari (articoli 73 e 74) nel nuovo progetto di regolamento. Conformemente all'art. 14 LSPR, queste nuove componenti tariffarie devono essere sottoposte al previo parere del Sorvegliante dei prezzi. La seguente presa di posizione verte unicamente sulle nuove componenti tariffarie (articoli 73 e 74) che sono state introdotte nella nuova versione del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

Sorveglianza dei prezzi SPR  
Andrea Zanzi  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna  
Tel. +41 58 462 21 01  
[andrea.zanzi@pue.admin.ch](mailto:andrea.zanzi@pue.admin.ch)  
<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



## 1. Nuove tasse proposte

### Articolo 73 Tasse diverse

1. Il rilascio di estratti dell'acquedotto è soggetto al pagamento di una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Formato digitale (PDF) A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Formato digitale (CAD) A3 in scala 1:250	CHF/pagina	60.00	80.00
Formato cartaceo A4 o A3	CHF/pagina	30.00	50.00
Richieste speciali saranno fatturate secondo il tempo impiegato, sulla base delle tariffe orarie previste all'art. 71 del presente Regolamento.			

2. Il rilascio di copie di fatture, contratti o altri documenti è soggetto al pagamento di una tassa, definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Documenti formato A4	CHF	20.00	50.00
Documenti formato A3	CHF	30.00	30.00

3. Per ogni nuovo contratto d'abbonamento o mutazione (cambio indirizzo, disdetta o altro) viene addebitata una tassa definita dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA non compresa).

Descrizione	u.m	Minimo	Massimo
Nuovo contratto d'abbonamento o modifica	CHF	50.00	100.00

### Articolo 74 Modalità di fatturazione e termini

1. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
2. La modalità di fatturazione predefinita (cartacea o digitale, nelle varie modalità disponibili) viene stabilita dal Municipio tramite Ordinanza.
3. In caso di fatturazione cartacea, si può applicare una sovratassa fino ad un massimo di 2.00 CHF (IVA non compresa) per fattura, l'importo viene definito dal Municipio tramite Ordinanza.
4. In caso di fatturazione elettronica, si può applicare una riduzione fino ad un massimo di 2.00 CHF per fattura, ritenuto che l'importo della riduzione non può eccedere l'1% dell'importo della stessa. L'importo della riduzione, così come l'applicabilità in caso di rateizzazione, varia in funzione della modalità scelta (ad es. e-bill, ricezione tramite portale aziendale o altre modalità elettroniche), ed è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza. L'attivazione e il mantenimento della modalità di fatturazione elettronica sono a carico dell'abbonato. L'eventuale revoca comporta la cessazione automatica della riduzione.

## 2. Tasse ragionevoli - Riduzione delle tasse diverse (art. 73)

Al fine di rispettare in principio della copertura dei costi, le tasse previste devono coprire solamente le spese annui computabili.

I minimi tariffari delle tasse diverse proposti nell'articolo 73 superano in maniera netta le tasse generalmente osservate per la concessione e la modifica di documenti dalle varie amministrazioni federali, cantonali e comunali in Svizzera. Queste tasse devono permettere unicamente la copertura dei costi della produzione e dell'invio dei documenti richiesti o delle modifiche contrattuali richieste.

I processi di digitalizzazione e automatizzazione che hanno toccato le amministrazioni pubbliche negli ultimi decenni hanno reso queste attività più rapide ed efficienti, riducendo il tempo di lavoro e i costi di trattamento. Questi vantaggi devono andare anche a beneficio dell'utenza.

**Il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune di riesaminare le forchette delle tasse previste dall'articolo 73, alla luce dell'effettiva copertura dei costi e del confronto con le tasse fatturate da altre realtà simili nel Canton Ticino, e di ridurre le forchette tariffarie in maniera appropriata.**

## 3. Proposta

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 LSPr, il Sorvegliante dei prezzi propone al Comune di Locarno:

- ***di riesaminare le forchette delle tasse previste dall'articolo 73, alla luce dell'effettiva copertura dei costi e del confronto con le tasse fatturate da altre realtà simili nel Canton Ticino, e di ridurre le forchette tariffarie in maniera appropriata.***

Ricordiamo che l'autorità competente deve menzionare il parere del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione e, se si discosta dalla proposta di quest'ultimo, deve darne giustificazione conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LSPr. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci la Vostra decisione. La proposta sarà poi pubblicata sul nostro sito internet. Se ritenete che questa proposta contenga segreti aziendali o d'ufficio, Vi chiediamo di indicarlo quando ci invierete la decisione.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza con le tasse sulla distribuzione d'acqua potabile prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la gentile collaborazione, restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.



Sorveglianza dei prezzi  
Beat Niederhauser  
Capoufficio,  
Sostituto del Sorvegliante dei prezzi